



Berna, 15 settembre 2023

---

# **Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione per l'invalidità**

Rapporto del Consiglio federale  
in adempimento del postulato 20.3002 della  
CSSS-S del 17 gennaio 2020

---

# Riassunto

Il presente rapporto è stato redatto in adempimento del postulato 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità, depositato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S). Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare con quali modalità si potrebbe modernizzare dal punto di vista linguistico la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e di presentare un rapporto in merito. La Commissione chiede di considerare, oltre a «rendita per figli», anche «alcune espressioni che oggi assumono una connotazione sminuente oppure che non sono più adeguate poiché la legge è ormai vetusta». Chiede inoltre di precisare «in quali altri atti legislativi, in particolare nella legislazione sulle assicurazioni sociali, dovrebbero essere riprese le espressioni aggiornate proposte e presentare una valutazione dei costi del processo di aggiornamento». Il postulato è stato depositato dalla CSSS-S il 17 gennaio 2020 nell'ambito dei dibattiti parlamentari concernenti la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI e il Consiglio degli Stati lo ha accolto il 2 marzo 2020, senza voti contrari.

Nel suo parere relativo al postulato, che aveva proposto di accogliere, il Consiglio federale prospettava «un'analisi condensata di tutti i termini problematici fondata se possibile sulle basi e i documenti disponibili» in vista dell'elaborazione del rapporto in questione. Considerate queste premesse, nella presente analisi viene adottato sostanzialmente un approccio teorico-metodologico, prevalentemente basato sulla documentazione disponibile. Inoltre, si tiene conto anche dei riscontri delle cinque principali organizzazioni di aiuto ai disabili, interpellate nel quadro di un'indagine scritta in merito a un elenco provvisorio dei termini da modificare.

Nel *capitolo 2* si esamina la questione degli altri termini impiegati nella LAI, a parte «rendita (completiva) per i figli», suscettibili di dover essere adeguati per dare seguito al postulato. Sulla base di ampie ricerche in documenti pubblicati e non, redatti tra gli altri dall'Amministrazione federale, dal Parlamento e dalle organizzazioni di aiuto ai disabili, vengono quindi dapprima spiegate le critiche mosse al termine «rendita (completiva) per i figli» e poi illustrati i termini impiegati nelle diverse versioni linguistiche della LAI che sono ritenuti «sminuenti» o «vetusti». È interessante anche rilevare quando, in quale contesto e da parte di chi i singoli termini sono stati criticati e quali alternative sono state esaminate.

Si giunge così alla conclusione che un progetto legislativo relativo alla modernizzazione linguistica della LAI dovrebbe tenere conto, oltre che del termine «rendita (completiva) per i figli» (art. 35 e 38 segg. LAI), soprattutto dei termini «invalidità» (prima occorrenza all'art. 1<sup>a</sup> LAI) e «grande invalidità» (art. 42 segg. LAI), con i rispettivi campi semantici (p. es. «invalido», «rendita d'invalidità», «grande invalido»). Le riflessioni linguistiche dovrebbero inoltre includere i termini «andicappat[o]» (art. 65 LAI), «infermità» (art. 12 e 42 LAI) / «infermità congenita» (art. 4, 13 e 14<sup>ter</sup> LAI), «malformazione» (art. 13 LAI), danno «mentale» (in particolare art. 5 LAI), «affezione» (art. 12 e 13 LAI) e «danno agli organi sensoriali» (art. 42 LAI). Se il termine «rendita (completiva) per i figli» è ritenuto inadeguato a causa della sua ambiguità, tutti gli altri termini sono considerati come sminuenti e/o obsoleti in almeno una delle lingue ufficiali.

Nel *capitolo 3* vengono presentate le riflessioni metodologiche, le verifiche e le altre tappe di lavoro che sarebbero necessarie nell'ambito di un progetto legislativo per trovare alternative ai termini in questione nelle tre lingue ufficiali o in alcune di esse e adottarle nella legislazione in materia di assicurazioni sociali e in altri documenti emanati da autorità. In questo contesto vengono dapprima espone le condizioni che i termini sostitutivi dovrebbero adempiere: in particolare, questi dovrebbero potersi inserire nella sistematica terminologica della LAI, della legislazione in materia di assicurazioni sociali e del diritto svizzero nel suo complesso; inoltre, dovrebbe esserne garantita la compatibilità con il diritto internazionale. I nuovi termini non dovrebbero dare adito a equivoci rispetto alle prestazioni già esistenti, dovrebbero essere di facile comprensione e non dovrebbero comportare modifiche materiali; inoltre per ciascuna delle lingue ufficiali interessate andrebbe trovata una soluzione che apporti un indubbio miglioramento rispetto alla situazione attuale. Di conseguenza, è anche possibile che non si riesca a trovare un'alternativa valida per alcuni termini.

Sulla base di quanto precede, viene quindi indicato in quali atti normativi e ulteriori documenti in Svizzera nonché in quali convenzioni internazionali figurano i termini «invalidità» e «rendita (completiva) per i figli», e quali documenti andrebbero adeguati nel caso di una modifica dei termini in questione. Emerge così che il termine «rendita (completiva) per i figli» è utilizzato non solo in numerose leggi, ordinanze, direttive, circolari e linee guida a livello federale, ma anche in molti documenti a livello cantonale e comunale, quali guide per le dichiarazioni d'imposta, opuscoli e siti Internet di associazioni, servizi di consulenza e datori di lavoro. La sostituzione del termine «invalidità» richiederebbe una modifica della Costituzione federale. Dato il gran numero di articoli da modificare potrebbe inoltre essere necessaria una revisione totale della LAI. A livello internazionale, occorrerebbe non solo modificare le convenzioni di sicurezza sociale interessate, con il consenso delle parti contraenti e il rischio di contro-ricieste.

Infine, nel *capitolo 4* si affronta la questione di come si potrebbero stimare i costi di un progetto legislativo teso a modernizzare la lingua nella LAI. Dato che ad oggi in Svizzera, quantomeno a livello nazionale, non è ancora stata condotta alcuna rilevazione di ampia portata sui costi complessivi di progetti legislativi, andrebbe effettuata una nuova valutazione. A prescindere dal metodo scelto, andrebbe tenuto presente che i progetti legislativi possono svilupparsi in modo molto variabile e, dipendendo da fattori esterni quali ad esempio le decisioni del Consiglio federale e del Parlamento, il loro andamento è molto aperto e dunque difficilmente prevedibile. Va anche considerato che in ogni fase di un progetto legislativo vi possono essere lavori molto ampi e di svariata natura. Si può quindi concludere che una stima dei costi come quella richiesta con il postulato sarebbe sì possibile, ma considerati l'onere e la complessità che comporterebbe andrebbe effettuata nell'ambito di uno studio separato e non appositamente nell'ottica della determinazione dei costi dell'adeguamento di termini specifici della LAI discussa in questa sede. Tuttavia, in considerazione delle numerose tappe di lavoro che sarebbero necessarie per modificare determinati termini nella LAI ai tre livelli istituzionali, nelle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, presso gli organi esecutivi e nell'economia privata, risulta palese che anche senza una concreta valutazione dei costi le conseguenze finanziarie di un tale progetto legislativo sarebbero considerevoli.

Visto quanto precede, il Consiglio federale riconosce le critiche mosse a determinati termini che figurano nella LAI e ritiene comprensibili in particolare le riserve nei confronti di designazioni ritenute sminuenti e obsolete da parte dei diretti interessati. Tuttavia, respinge l'adozione di un progetto legislativo separato teso a modificare tutti i termini che figurano nella LAI, poiché l'onere per la concezione, la realizzazione e l'attuazione di un progetto legislativo relativo unicamente a modifiche *formali* sarebbe troppo elevato. Per contro, il Consiglio federale tratterà questo tema nell'ambito di future revisioni materiali della LAI. Concretamente, è previsto quanto segue.

- Se nell'ambito di future revisioni della LAI si tratteranno materialmente disposizioni che contengono termini analizzati come problematici nel presente rapporto («invalidità», «grande invalidità» e «rendita [completiva] per i figli»), questi saranno nuovamente esaminati anche dal punto di vista formale o se ne valuteranno attentamente di nuovi. Laddove risulterà ragionevole e possibile, si proporrà un termine sostitutivo adeguato.
- L'analisi dei termini, la ricerca di alternative appropriate e la valutazione dell'attuabilità nella legislazione saranno impostate sulla base dei risultati del presente rapporto. Nella misura del possibile, si coinvolgeranno nei lavori anche specialisti esterni all'Amministrazione.
- Gli eventuali termini sostitutivi verranno sottoposti al Parlamento insieme alle modifiche materiali. La procedura adottata per l'esame approfondito e i risultati dell'analisi saranno illustrati nel successivo messaggio.

# Indice

<b>Riassunto</b> .....	<b>II</b>
<b>1 Situazione iniziale</b> .....	<b>1</b>
1.1 Il postulato 20.3002.....	1
1.2 Discriminazione linguistica.....	1
1.3 Approccio metodologico, domande e struttura del rapporto.....	2
<b>2 Analisi dei termini oggetto di critiche</b> .....	<b>4</b>
2.1 «Rendita (completiva) per i figli» / «Kinderrente» / «rente pour enfant».....	4
2.2 «Invalidità» / «Invalidität» / «invalidité».....	6
2.3 «Grande invalidità» / «Hilflosigkeit» / «impotence».....	9
2.4 Altri termini oggetto di critiche.....	10
2.5 Conclusione.....	11
<b>3 Riflessioni metodologiche sull'adeguamento di termini oggetto di critiche</b> .....	<b>13</b>
3.1 Requisiti per l'adeguamento di termini.....	13
3.2 Impiego dei termini in Svizzera e all'estero.....	14
3.3 Ricerca di termini sostitutivi e redazione legislativa.....	16
<b>4 Riflessioni sui costi legati all'adeguamento di termini oggetto di critiche</b> .....	<b>18</b>
4.1 Rilevazioni e letteratura scientifica esistenti.....	18
4.2 Riflessioni su eventuali valutazioni dei costi proprie.....	20
<b>5 Conclusioni</b> .....	<b>22</b>
<b>6 Bibliografia</b> .....	<b>24</b>
6.1 Materiali legislativi.....	24
6.2 Letteratura scientifica.....	27
<b>Allegati</b> .....	<b>29</b>
Allegato 1 – Il termine «invalidità» negli atti normativi: panoramica dei principali articoli di legge interessati (stato: 2016).....	29
Allegato 2 – Eventuale sostituzione dei termini «rendita per i figli», «rendita per figli», «rendita completiva» e «rendita completiva per i figli» con «rendita completiva genitoriale» negli atti legislativi (a livello di legge).....	35
Allegato 3 – Tabella sinottica delle principali tappe di lavoro di un progetto legislativo relativo alla modifica di termini nella LAI.....	40

# 1 Situazione iniziale

## 1.1 Il postulato 20.3002

Il presente rapporto si basa sul postulato della CSSS-S 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità, che il Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale il 2 marzo 2020. Il postulato ha il tenore seguente:

*«Il Consiglio federale è incaricato di esaminare con quali modalità si potrebbe modernizzare dal punto di vista linguistico la legge sull'assicurazione contro l'invalidità e di presentare un rapporto in merito. In particolare il processo di aggiornamento dovrebbe riguardare l'espressione "rendita per figli", e alcune espressioni che oggi assumono una connotazione sminuente oppure che non sono più adeguate poiché la legge è ormai vetusta. Sarebbe inoltre opportuno precisare in quali altri atti legislativi, in particolare nella legislazione sulle assicurazioni sociali, dovrebbero essere riprese le espressioni aggiornate proposte e presentare una valutazione dei costi del processo di aggiornamento»<sup>1</sup>.*

Il postulato è strettamente correlato ai dibattiti parlamentari concernenti la revisione di legge Ulteriore sviluppo dell'AI (oggetto 17.022), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Nell'ambito di questi dibattiti, il Consiglio nazionale ha approvato a maggioranza una proposta tesa a sostituire il termine «rendita completa per i figli» con «indennità per genitori»<sup>2</sup>. Il Consiglio degli Stati l'ha respinta senza voti contrari<sup>3</sup>. Nella procedura di appianamento delle divergenze, entrambe le Camere hanno ribadito la propria posizione<sup>4</sup>. Al fine di venire incontro al Consiglio nazionale su quella che era nel frattempo diventata l'ultima divergenza<sup>5</sup>, il Consiglio degli Stati ha infine adottato il postulato 20.3002 della sua commissione preliminare (Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati [CSSS-S]). Quest'ultimo ampliava la richiesta di adeguamento estendendola ad altri termini, tra cui in particolare quello di «invalido»<sup>6</sup>.

Il 4 marzo 2020, durante i dibattiti sulla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, il Consiglio nazionale ha dato seguito alla proposta del Consiglio degli Stati, facendo esplicitamente riferimento al postulato<sup>7</sup>. Il postulato 20.3002, la cui adozione era stata sostenuta anche dal Consiglio federale<sup>8</sup> ha così contribuito in misura sostanziale all'appianamento dell'ultima divergenza e quindi all'esito positivo della deliberazione sulla riforma.

## 1.2 Discriminazione linguistica

Conformemente al postulato 20.3002, il mandato di verifica del Consiglio federale si riferisce, oltre che al termine «rendita (completiva) per i figli», di cui si critica l'ambiguità, anche a «espressioni che oggi assumono una connotazione sminuente oppure che non sono più adeguate poiché la legge è ormai vetusta». In particolare con la formulazione «connotazione sminuente» si sottintende l'impiego di termini che minimizzano il valore delle persone o quantomeno possono essere percepiti come sminuenti, e quindi discriminatori. Si tratta di uno sminuimento «extralegale», operato mediante l'impiego di termini

<sup>1</sup> Po. CSSS-S 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità.

<sup>2</sup> Boll. Uff. 2019 N 128

<sup>3</sup> Boll. Uff. 2019 S 803

<sup>4</sup> Boll. Uff. 2019 N 2197, 2020 S 10. Come esposto nel presente rapporto, il Consiglio nazionale ha proposto quale termine sostitutivo «rendita completa genitoriale» al posto di «indennità per genitori».

<sup>5</sup> Boll. Uff. 2020 S 9

<sup>6</sup> Cfr. Boll. Uff. 2020 N 99.

<sup>7</sup> Cfr. Boll. Uff. 2020 N 98 seg.

<sup>8</sup> Cfr. Consiglio federale 2020.

dalla connotazione negativa, e non di discriminazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>9</sup> tramite disposizioni materiali<sup>10</sup>.

Il presente rapporto rientra pertanto anche nel campo tematico della discriminazione operata mediante l'uso della lingua, che è legato a sviluppi accademici e di politica linguistica verificatisi in particolare nella seconda metà del XX secolo. All'insegna di parole chiave quali «*linguistic turn*» e «*political correctness*», si è posto sempre più l'accento sulla lingua. Nell'ambito dei dibattiti in questione si sottolinea che le realtà sociali sono in ogni caso costruite *anche* mediante la lingua e che quest'ultima riflette i mutamenti politici e sociali<sup>11</sup>. Negli anni 1980 sono inoltre nati i «*disability studies*» interdisciplinari, che promuovono una comprensione socioculturale della disabilità. La disabilità considerata in tali studi («*disability*») è soprattutto il risultato di svantaggi creati dalla società, dalla cultura e dalla lingua, più che la conseguenza di una menomazione della singola persona («*impairment*»)<sup>12</sup>. La designazione delle persone con disabilità riflette dunque sempre anche la loro collocazione nella società e il ruolo che viene attribuito loro o che esse stesse chiedono di avere<sup>13</sup>.

I dibattiti sull'impiego di termini nel contesto della disabilità sono proseguiti negli ultimi tre decenni, assumendo una portata sempre più ampia, e sono ancora di attualità, anche se si svolgono in parte in modo diverso a seconda del Paese o dell'area linguistica<sup>14</sup>. A livello internazionale, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha raccomandato alla Svizzera, nelle sue Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, pubblicate nel marzo del 2022, «eliminare dal suo quadro legale e politico a livello federale, cantonale e comunale ogni espressione sminuente riferita alle persone con disabilità e sostituirla con una terminologia che rispetti la dignità delle persone con disabilità»<sup>15</sup>. Nella politica nazionale svizzera, come si può vedere nel presente rapporto, l'adeguamento di termini percepiti come sminuenti ha cominciato a essere affrontato nei dibattiti parlamentari non più tardi dell'inizio del nuovo millennio. Anche nell'Amministrazione federale vengono profusi sforzi per adottare un linguaggio non discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. L'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), per esempio, ha recentemente pubblicato la guida per i professionisti dei media «Scrivere sulla disabilità»<sup>16</sup>. In questo contesto vanno rilevati anche gli sforzi della Confederazione nell'ambito della «lingua facile»<sup>17</sup>.

### 1.3 Approccio metodologico, domande e struttura del rapporto

In vista dell'elaborazione del rapporto richiesto, nel suo parere relativo al postulato 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità, il Consiglio federale ha ritenuto «ragionevole procedere a un'analisi condensata di tutti i termini problematici fondata se possibile sulle basi e i documenti disponibili»<sup>18</sup>. Analogamente, nell'ambito dei dibattiti parlamentari al Consiglio degli Stati anche il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI), il consigliere federale Alain Berset, ha prospettato, in caso di accoglimento del postulato, «[un'analisi] concisa, ma precisa, e basata per quanto possibile sui dati di riferimento disponibili»<sup>19</sup>.

Considerate queste premesse, nel presente rapporto viene adottato sostanzialmente un approccio *teorico-metodologico*. Non vengono dunque analizzati singolarmente tutti i termini della legge federale del

<sup>9</sup> RS 101. Secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost., «[n]essuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, [...] e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche».

<sup>10</sup> Cfr. Markus Nussbaumer 2016, pag. 279; cfr. anche Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la 5ª revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, FF 2005 3989, in particolare 4085.

<sup>11</sup> Cfr. Hans-Walter Schmuhi 2010, pagg. 9, 10 e 93.

<sup>12</sup> Cfr. p. es. Elisabeth Bösl 2009, pag. 18.

<sup>13</sup> Per quanto concerne il termine tedesco «Behinderung» (disabilità), cfr. Hans-Walter Schmuhi 2010, pagg. 8 e 9.

<sup>14</sup> Per il termine tedesco «Behinderung» cfr. Hans-Walter Schmuhi 2010, pagg. 90 e 91.

<sup>15</sup> Nazioni Unite, Comitato per i diritti delle persone con disabilità 2022, pag. 2.

<sup>16</sup> Cfr. UFPD 2022.

<sup>17</sup> Cfr. p. es. UFPD 2021.

<sup>18</sup> Cfr. Consiglio federale 2020.

<sup>19</sup> Boll. Uff. 2020 S 9 (trad.).

19 giugno 1959<sup>20</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) considerati problematici da più parti, per verificare sistematicamente l'opportunità di sostituirli ed eventualmente proporre termini sostitutivi. Vengono invece trattate le domande seguenti:

- Quali termini nella LAI sono suscettibili di dover essere adeguati e in quali versioni linguistiche per dare seguito al postulato?
- Quali condizioni dovrebbero adempiere i termini sostitutivi?
- Come andrebbe impostato un progetto legislativo teso a modificare termini nella LAI?
- Come potrebbero essere valutati i costi di un tale progetto?

Seguendo queste domande, il rapporto si articola nei tre capitoli presentati di seguito.

Nel capitolo 2 si spiegano innanzitutto, sulla base della documentazione disponibile, le critiche mosse al termine «rendita (completiva) per i figli», tacciato di essere ambiguo. Viene quindi illustrato per quali espressioni impiegate nelle diverse versioni linguistiche della LAI è attestato da più parti che «oggi assumono una connotazione sminuente oppure che non sono più adeguate poiché la legge è ormai vetusta»<sup>21</sup>.

Nel capitolo 3 vengono presentati le riflessioni metodologiche, gli accertamenti e le altre tappe di lavoro che sarebbero necessari nell'ambito di un progetto legislativo per trovare alternative ai termini in questione nelle tre lingue ufficiali o in una parte di esse e adottarle nella legislazione in materia di assicurazioni sociali e in altri documenti ufficiali. Queste spiegazioni vengono approfondite con esempi basati sui materiali legislativi relativi ai termini «rendita (completiva) per i figli» e «invalidità».

Nel capitolo 4, infine, si riflette dal punto di vista teorico-metodologico su come si potrebbe procedere a una valutazione dei costi per l'eventuale adeguamento di termini oggetto di critiche, ovvero come si potrebbero stimare i costi di un progetto legislativo teso ad adeguare termini della LAI e quelli della sua attuazione.

Il presente rapporto è stato redatto sotto la direzione dell'Ambito Assicurazione invalidità dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Poiché la questione dell'impostazione linguistica della LAI interessa una moltitudine di campi di conoscenza (tra cui altre assicurazioni sociali, le pari opportunità delle persone con disabilità, la legislazione, la redazione legislativa, l'analisi di dibattiti specifici nelle varie aree linguistiche), nell'elaborazione sono stati coinvolti numerosi altri specialisti dell'Amministrazione federale, in particolare dell'UFAS, dei Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale (CaF) e dell'UFPD. Per le domande relative alla valutazione dei costi, si è discusso con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Nel quadro di un'indagine scritta in merito alla valutazione e all'eventuale completamento di un elenco provvisorio di termini oggetto di critiche, allestito sulla base di ricerche in fonti scritte, sono state inoltre interpellate le organizzazioni di aiuto ai disabili Inclusion Handicap, Agile.ch, Insieme Schweiz, Procap Svizzera e Pro Infirmis. Le loro risposte sono state prese in considerazione per l'elaborazione del presente rapporto.

---

<sup>20</sup> RS 831.20

<sup>21</sup> Po. C.S.S.S-S 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità.

## 2 Analisi dei termini oggetto di critiche

Il capitolo 2 pone l'accento sui termini oggetto di critiche utilizzati nel contesto dell'assicurazione invalidità (AI). Concretamente vengono analizzati tutti i termini contestati (e i relativi campi semantici<sup>22</sup>) emersi negli ultimi anni nel contesto politico (federale) che secondo il postulato 20.3002 andrebbero modificati per «modernizzare la lingua» nella LAI. Nel postulato si chiede di includere, oltre a «rendita per figli», anche «alcune espressioni che oggi assumono una connotazione sminuente oppure che non sono più adeguate poiché la legge è ormai vetusta»<sup>23</sup>. È interessante anche rilevare quando, in quale contesto e da parte di chi i singoli termini sono stati criticati e quali alternative sono state esaminate. Nell'analisi del rapporto i vari termini vengono considerati, per quanto possibile<sup>24</sup>, separatamente per ogni singola versione linguistica.

Le spiegazioni seguenti si fondano su ampie ricerche in documenti, pubblicati e non<sup>25</sup>, relativi a progetti legislativi sulla LAI, nella banca dati del Parlamento<sup>26</sup> e su altri siti Internet, tra cui quelli di diverse organizzazioni di aiuto ai disabili<sup>27</sup>. Nelle riflessioni sono inoltre stati presi in considerazione i riscontri forniti da Inclusion Handicap, Agile.ch, Insieme Schweiz, Pro Infirmis e Procap Svizzera nel quadro dell'indagine summenzionata. Ci si limita a riportare i dibattiti, le discussioni e le proposte di termini alternativi, rinunciando a fornire commenti e giudizi di valore.

### 2.1 «Rendita (completiva) per i figli» / «Kinderrente» / «rente pour enfant»

L'intenzione formulata in occasione dei dibattiti parlamentari sulla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (2018–2020) di sostituire il termine «rendita (completiva) per i figli» (art. 35 e 38 seg. LAI) con «indennità per genitori» non è nuova. Il Consiglio nazionale ha infatti ripreso una richiesta che era stata discussa già in occasione dei dibattiti parlamentari sul secondo pacchetto di misure della 6<sup>a</sup> revisione AI (revisione AI 6b; oggetto 11.030), poi tolto dal ruolo (2012–2013).

#### *Revisione AI 6b*

La richiesta iniziale risale a una proposta discussa al Consiglio nazionale nel 2012 in occasione della prima deliberazione del progetto, che includeva anche una riduzione dell'importo delle rendite per i figli<sup>28</sup>. La maggioranza della Camera sostenne che soprattutto il termine tedesco «Kinderrente» fosse ambiguo, dato che la prestazione in questione non consiste in una rendita per i figli disabili, bensì in prestazioni supplementari per i beneficiari di una rendita AI che hanno figli<sup>29</sup>. A differenza degli altri termini trattati nel presente rapporto, dunque, in questo caso le critiche non vertono sullo sminuimento a livello linguistico, bensì sull'ambiguità del termine.

<sup>22</sup> Nella versione vigente della LAI figurano ad esempio, oltre a «invalidità» (p. es. art. 1a, 3a<sup>bis</sup> e 4 LAI), anche «assicurazione (per l') invalidità» (tra l'altro nel titolo nonché negli art. 1 e 6a LAI), «aiuto agli invalidi» (p. es. art. 1 e 53 LAI), «rendita d'invalidità» (p. es. art. 6 LAI), «invalido» (come sostantivo, p. es. art. 74 LAI; come aggettivo, p. es. art. 9 e 18d LAI), «dovuto all'invalidità» (p. es. art. 42<sup>ter</sup> LAI) e «grado d'invalidità» (p. es. art. 28a e 28b LAI). Se si dovesse sostituire il termine «invalidità», andrebbe trovata un'alternativa anche per tutti gli altri termini del suo campo semantico.

<sup>23</sup> Po. CSSS-S 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità.

<sup>24</sup> Dall'analisi dei materiali legislativi è emerso che spesso nei vari contributi, interventi e dibattiti parlamentari sul tema non si è tenuto conto del fatto che la questione di modificare termini in atti normativi in Svizzera non concerne soltanto una lingua, bensì le tre lingue ufficiali (al riguardo cfr. in particolare cap. 3 del presente rapporto).

<sup>25</sup> Per «documenti pubblicati» si intendono interventi parlamentari, pareri del Consiglio federale, messaggi, testi tratti dal Bollettino ufficiale e analoghi. Tra i «documenti non pubblicati» rientra ad esempio una bozza non pubblicata del rapporto esplicativo sulla 5<sup>a</sup> revisione AI.

<sup>26</sup> Consultabile in Internet all'indirizzo [Il Parlamento svizzero](#).

<sup>27</sup> P. es. Inclusion Handicap e Agile.ch.

<sup>28</sup> Cfr. p. es. Messaggio dell'11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (6<sup>a</sup> revisione AI, secondo pacchetto di misure), FF 2011 5133, in particolare 5197 segg. La rendita (completiva) per i figli è una prestazione cui tutti gli uomini e le donne legittimati alla rendita d'invalidità hanno diritto per ogni figlio che, qualora essi fossero morti, potrebbe pretendere una rendita per orfani (art. 35 cpv. 1 LAI).

<sup>29</sup> Boll. Uff. 2012 N p. es. 2164, 2168, 2171 e 2192.

A suo tempo, il Consiglio degli Stati si era però espresso contro un adeguamento nell'ambito della revisione AI 6b, chiedendo che la questione fosse trattata nel nuovo progetto 3, elaborato nel frattempo<sup>30</sup>, in cui erano state trasferite le misure di risparmio più controverse della revisione AI 6b, tra cui anche la riduzione delle rendite complete per i figli<sup>31</sup>. La Camera alta non aveva ritenuto opportuno procedere alla modifica di un termine senza chiarire le conseguenze per altre assicurazioni sociali<sup>32</sup>.

Sulla base di un rapporto dell'Amministrazione commissionato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il Consiglio federale privilegiò inizialmente il termine «rendita completa per genitori» («Zusatzrente für Eltern» / «rente complémentaire pour parents») al posto di «assegno genitoriale»<sup>33</sup>, per poi sostenere la posizione del Consiglio degli Stati, proponendo a non modificare il termine<sup>34</sup>.

La divergenza sul progetto rimase fino alla conferenza di conciliazione<sup>35</sup>.

### *Ulteriore sviluppo dell'AI*

Anche nell'ambito dei dibattiti parlamentari relativi alla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (2018–2020) la richiesta di una modifica del termine «rendita (completa) per i figli» è rimasta come ultima divergenza da appianare: il Consiglio nazionale si è nuovamente espresso a favore di un adeguamento del termine, sostanzialmente con le stesse argomentazioni adottate nell'ambito della revisione AI 6b<sup>36</sup>, mentre il Consiglio degli Stati si è dichiarato unanimemente contrario<sup>37</sup> e anche il Consiglio federale si è mostrato propenso a mantenere il termine «rendita (completa) per i figli»<sup>38</sup>.

Rispetto alla revisione AI 6b, tuttavia, una minoranza del Consiglio nazionale ha espresso in modo più risoluto la sua opposizione al cambiamento del termine, ponendo l'accento sul fatto che nell'ottica della riduzione dell'importo delle rendite (complete) per i figli, anch'essa oggetto di dibattito, sarebbe stato più facile procedere alla riduzione di una prestazione designata come «indennità per genitori» che a quella di una «rendita (completa) per i figli» e che dietro gli sforzi di modifica vi erano quindi in definitiva intenzioni di natura politica<sup>39</sup>. Tra i temi emersi vi sono stati anche l'onere amministrativo e i costi che sarebbero derivati da un eventuale adeguamento<sup>40</sup>. Nella procedura di appianamento delle divergenze, una maggioranza del Consiglio nazionale ha proposto di adottare «rendita completa per genitori» («Zusatzrente für Eltern» / «complément de rente pour les parents»)<sup>41</sup> al posto di «indennità per genitori».

Il Consiglio degli Stati ha sostanzialmente adottato che l'adeguamento non avrebbe apportato alcun valore aggiunto, ma anzi cagionato un notevole onere amministrativo. È stato inoltre rilevato che per una modifica coerente, uniforme e adeguata al sistema legislativo svizzero nel suo complesso sarebbero stati necessari ampi lavori legislativi. Oltre alle disposizioni di legge e di ordinanza e ai regolamenti di previdenza, si sarebbero dovuti adeguare anche altri documenti, tra cui direttive, circolari e linee guida a livello federale, cantonale e comunale. Oltretutto, il termine in oggetto figura nella LAI e in altre leggi da più di 40 anni e non ha mai posto problemi nella prassi<sup>42</sup>.

L'argomentazione del Consiglio degli Stati e il nuovo termine «rendita completa per genitori» proposto al Consiglio nazionale si basavano sostanzialmente sul rapporto redatto dall'Amministrazione<sup>43</sup> nel 2019

<sup>30</sup> Boll. Uff. 2013 S 477

<sup>31</sup> Cfr. ATS 2012. In merito al progetto 3 della revisione AI 6b, cfr. le spiegazioni dettagliate in Boll. Uff. 2012 N. 2160 segg.

<sup>32</sup> Boll. Uff. 2013 S 477

<sup>33</sup> Boll. Uff. 2012 N 2191–2192; cfr. inoltre UFAS 2012, pag. 3 seg.

<sup>34</sup> Cfr. anche Boll. Uff. 2013 N 974.

<sup>35</sup> Boll. Uff. 2013 S 599, N 1096

<sup>36</sup> Cfr. p. es. Boll. Uff. 2019 N 91, 92, 120 e 121.

<sup>37</sup> Boll. Uff. 2019 S 803

<sup>38</sup> Boll. Uff. 2019 N 123; Boll. Uff. 2019 S 803

<sup>39</sup> Cfr. anche Boll. Uff. 2019 N 91, 94 e 121. Anche alcuni consiglieri fautori di una modifica condividevano questo punto di vista. Cfr. Boll. Uff. 2019 N 118.

<sup>40</sup> Boll. Uff. 2019 N 121 e 122. In occasione del voto, i consiglieri nazionali hanno fatto riferimento alla risposta del Consiglio federale all'interrogazione Wüthrich Adrian 18.1095 «La modifica del termine "rendita completa per i figli" con "indennità per genitori" proposta nel quadro dell'esame preliminare dell'Ulteriore sviluppo dell'AI è proporzionata e ragionevole?».

<sup>41</sup> Boll. Uff. 2019 N 2193 e 2197

<sup>42</sup> Boll. Uff. 2019 S 803

<sup>43</sup> Cfr. UFAS 2019.

su questo tema: la commissione preliminare del Consiglio degli Stati aveva conferito all'UFAS l'incarico di aggiornare il rapporto redatto nel 2012 nell'ambito della revisione AI 6b sulla «rendita (completiva) per i figli» coinvolgendo i Servizi linguistici centrali della CaF. Nella sua analisi (cui si fa più volte riferimento nel presente rapporto), l'Amministrazione aveva espresso il parere che il termine tedesco «Kinderrente» («rendita [completiva] per i figli») non rispecchiasse in modo ottimale la realtà. Tuttavia, a suo avviso, oltre all'errata interpretazione del significato secondo cui la persona avente diritto sarebbe un figlio con una disabilità, sarebbe possibile anche quella secondo cui si tratta di una rendita che una persona riceve per il proprio figlio o per l'accudimento di quest'ultimo. Il problema riguarda sostanzialmente il tedesco; in francese («rente pour enfant») è meno rilevante e in italiano («rendita completiva per i figli») non si pone affatto<sup>44</sup>. Nel rapporto dell'Amministrazione sono state inoltre analizzate, per le tre lingue ufficiali, oltre a «indennità per genitori» (l'alternativa decisa dal Consiglio nazionale) anche altri termini sostitutivi, ovvero «supplemento per genitori» e «rendita completiva genitoriale»<sup>45</sup>. Tutte le alternative, però, sono state ritenute non ideali – in alcune o in tutte le lingue ufficiali – <sup>46</sup>, anche se «rendita completiva genitoriale» («Zusatzrente für Eltern» / «complément de rente pour les parents») è stata considerata l'alternativa meno inadeguata dal punto di vista linguistico<sup>47</sup>.

## 2.2 «Invalidità» / «Invalidität» / «invalidité»

Ancor prima del termine «rendita (completiva) per i figli», a essere oggetto di critiche, soprattutto nell'area linguistica germanofona, sono i termini «Invalidität» (prima occorrenza nell'art. 1a LAI)<sup>48</sup> e altri termini del suo campo semantico, quali «Invalidenversicherung», «invalid», «Invalidenrente», «Invalidenhilfe» e «Invalide(r)». Anche il termine «invalidité» in francese è ritenuto problematico. Per quanto riguarda l'area linguistica italoфона, dalle ricerche svolte non sono emerse indicazioni di intensi dibattiti sul termine «invalidità», che è percepito sostanzialmente come un termine tecnico dell'assicurazione.

### 4<sup>a</sup> revisione AI

In Parlamento il problema del termine «invalidità» sembra essere stato trattato per la prima volta in occasione dei dibattiti relativi alla 4<sup>a</sup> revisione AI (oggetto 01.015; 2001–2003). Nel quadro dell'esame preliminare del progetto e dopo un lungo dibattito in cui si era apparentemente discusso anche dell'adeguamento immediato del termine<sup>49</sup>, la CSSS-N aveva depositato il postulato 01.3648 Il concetto di “invalidità” è discriminatorio, con il quale incaricava il Consiglio federale di verificare «se e come il concetto discriminatorio di “invalidità” ed affini possano essere sostituiti nell'ambito della legislazione relativa alle assicurazioni sociali»<sup>50</sup>.

Il postulato, sostenuto anche dal Consiglio federale<sup>51</sup>, fu accolto senza voti contrari<sup>52</sup>. In precedenza, in Consiglio nazionale ci si era espressi in termini estremamente chiari sul termine «invalidità», definendolo un «termine inaccettabile e discriminatorio da ormai trent'anni» e aggiungendo che «invalido» significasse in realtà «senza valore o privo di validità» e non andasse utilizzato in riferimento a persone<sup>53</sup>.

<sup>44</sup> UFAS 2019, pag. 1. Nel rapporto si legge che in francese il termine è meno ambiguo grazie al «pour». In italiano il problema non si pone, dato che l'espressione in questione include il termine «figlio», che designa inequivocabilmente il bambino in relazione con i genitori. Se si trattasse di una prestazione a favore di un bambino, in italiano si dovrebbe optare per un termine quale ad esempio «rendita per bambini» o «rendita per minorenni». Cfr. UFAS 2019, pag. 2.

<sup>45</sup> Cfr. UFAS 2019, pag. 4 seg.

<sup>46</sup> Cfr. UFAS 2019, pag. 1.

<sup>47</sup> Cfr. UFAS 2019, pag. 7.

<sup>48</sup> Per la definizione di invalidità cfr. art. 8 LPGA (RS 830.1). Per maggiori informazioni in merito cfr. p. es. Ueli Kieser 2020, pag. 210 segg.; per l'evoluzione storica del termine cfr. p. es. Philipp Haselbach 2002 e Jean-Pierre Tabin et al. 2016, pagg. 13–16.

<sup>49</sup> Cfr. Boll. Uff. 2001 N 1928.

<sup>50</sup> Cfr. anche Servizi del Parlamento 2001.

<sup>51</sup> Boll. Uff. 2001 N 1928

<sup>52</sup> Boll. Uff. 2001 N 1981

<sup>53</sup> Boll. Uff. 2001 N 1922–1924 (trad.).

## 5<sup>a</sup> revisione AI

La richiesta formulata con il postulato 01.3648 fu esaminata nel quadro della 5<sup>a</sup> revisione AI (oggetto 05.052). L'analisi e le conclusioni nell'ottica di un eventuale adeguamento del termine furono illustrate nel messaggio del 22 giugno 2005<sup>54</sup> concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5<sup>a</sup> revisione dell'AI), nello specifico nel capitolo «Altri temi esaminati in occasione della revisione, ma non presi considerazione»: partendo dalla constatazione che la terminologia corrente non costituiva alcuna «discriminazione» ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 Cost., furono esposte le condizioni che un eventuale termine sostitutivo avrebbe dovuto adempiere. Tra questi criteri, dettagliatamente illustrati nel capitolo 3.2 del presente rapporto, rientrava tra l'altro la necessità che il nuovo termine non fosse né più restrittivo né più ampio rispetto alla definizione d'invalidità della LAI. Questo criterio sarebbe stato adempiuto dalla possibile espressione sostitutiva «incapacità al guadagno duratura», dato che la nozione di incapacità al guadagno duratura è materialmente identica a quella d'invalidità ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>55</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Al contempo, però, fu esposta una serie di svantaggi della formulazione proposta, tra cui la sua lunghezza, la necessità di una modifica costituzionale soggetta a referendum obbligatorio, il notevole onere amministrativo legato alla sostituzione del termine e il fatto che l'espressione «incapacità al guadagno duratura» non fosse neutra e potesse essere intesa in senso spregiativo<sup>56</sup>.

Secondo il messaggio, inoltre, la formulazione sostitutiva proposta non aveva trovato riscontri positivi nell'Amministrazione federale, in seno alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Commissione federale AVS/AI) e tra le organizzazioni di aiuto ai disabili<sup>57</sup>, e la Conferenza delle organizzazioni di aiuto privato agli invalidi (DOK), che era stata espressamente invitata a esprimere le proprie osservazioni sulla questione, aveva rinunciato ad avanzare proposte<sup>58</sup>.

### *Mozioni Streiff-Feller (10.3699 und 16.3309)*

Le critiche nei confronti del termine «invalidità» non sono tuttavia cessate con l'approvazione della 5<sup>a</sup> revisione AI: nel 2010 e nel 2016 sono state depositate le mozioni Streiff-Feller 10.3699 Invalido, un termine anacronistico e 16.3309 Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità (dello stesso tenore), che chiedevano al Consiglio federale di «presentare al Parlamento le basi legali necessarie al fine di sostituire il termine “invalido” (e tutte le parole con la stessa radice) nella legislazione svizzera»<sup>59</sup>, adducendo che la nozione di «invalidità» è percepita dai disabili, dai loro familiari e da altri ambienti interessati come «discriminatoria». Dal punto di vista etimologico, il termine ha una connotazione molto negativa («invalidus»: privo di valore, senza forza, debole...) e non è più al passo con i tempi. Le nuove strategie cantonali a favore dei disabili utilizzano l'espressione «persone con disabilità» e la legge del 13 dicembre 2002<sup>60</sup> sui disabili (LDis) non parla mai di invalidi<sup>61</sup>. Il Consiglio federale ha respinto le mozioni facendo riferimento alla 5<sup>a</sup> revisione AI e ribadendo la posizione già espressa nel relativo messaggio<sup>62</sup>. Nel suo parere in risposta alla mozione del 2016, ha inoltre fatto notare che l'espressione «persona con disabilità» proposta dall'autrice della mozione «Menschen mit Behinderung» avrebbe prodotto notevole confusione. A suo avviso, infatti, una persona può presentare una disabilità – nel senso di un danno alla salute secondo l'articolo 2 LDis – senza però essere invalida, nel

<sup>54</sup> FF 2005 3989

<sup>55</sup> RS 830.1

<sup>56</sup> Cfr. FF 2005 3989, in particolare 4085 seg.

<sup>57</sup> Cfr. FF 2005 3989, in particolare 4086. Nell'ambito della procedura di consultazione soltanto 5 dei 143 partecipanti che avevano inoltrato un parere trattarono questo tema, 3 dei quali deplorarono la mancata sostituzione del termine (UFAS [2005], pagg. 5, 15 e 62).

<sup>58</sup> Cfr. FF 2005 3989, in particolare 4086.

<sup>59</sup> Mo. Streiff-Feller 10.3699 Invalido, un termine anacronistico; Mo. Streiff-Feller 16.3309 Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità.

<sup>60</sup> RS 151.3

<sup>61</sup> Mo. Streiff-Feller 10.3699 Invalido, un termine anacronistico; cfr. anche Mo. Streiff-Feller 16.3309 Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità.

<sup>62</sup> Consiglio federale 2010b; Consiglio federale 2016.

senso di un'incapacità al guadagno secondo l'articolo 8 LPG<sup>63</sup>. Non essendo state trattate in Parlamento entro due anni, le mozioni sono state tolte dal ruolo<sup>64</sup>.

Un articolo del 2016<sup>65</sup>, incentrato sugli aspetti linguistici della questione, espone la posizione contraria all'argomentazione etimologica dell'autrice delle mozioni tenendo conto innanzitutto dell'utilizzo linguistico attuale. Secondo l'autore, è un errore diffuso considerare che una parola significhi ciò che voleva dire originariamente, ovvero cercare il «vero» significato di una parola nell'etimologia. Questo è invece determinato dal suo uso nella lingua, «ossia il modo in cui una parola viene utilizzata, il suo “valore corrente” nella comunicazione tra i parlanti»<sup>66</sup>. Di conseguenza non sarebbero le parole in quanto tali a essere discriminatorie, bensì il loro impiego<sup>67</sup>. Sulla base di queste premesse l'autore si è concentrato sull'uso linguistico attuale, analizzando anche l'impiego del termine «invalido» e del relativo campo semantico nella LAI<sup>68</sup>. A suo parere, questo termine viene impiegato in primo luogo in un contesto di diritto delle assicurazioni sociali. Si tratta dunque di un termine astratto del diritto assicurativo, che non designa persone con disabilità, ma si riferisce all'incapacità al guadagno e alla questione del conseguente diritto alle prestazioni dell'AI (p. es. una rendita). L'autore fa notare che una «persona con disabilità» non è necessariamente «invalida» e quindi «invalido» e «persona con disabilità» non sono la stessa cosa. In questo ambito il diritto opera una chiara distinzione materiale e ciò che non è identico va anche designato in modo non identico<sup>69</sup>. L'autore conclude quindi che il termine «invalido» non è una designazione personale («gli invalidi») né nell'utilizzo linguistico generale né nella legislazione relativa all'AI, ma viene utilizzato come nell'ambito del diritto assicurativo («invalidità», «grado d'invalidità», «rendita AI» ecc.) e in quanto tale ha una connotazione piuttosto neutra e non è discriminatorio<sup>70</sup>.

### *Le critiche più recenti*

La problematica dei termini tedesco «Invalidität» e francese «invalidité» è tuttora oggetto di discussioni. Nelle sue Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, pubblicate nel marzo del 2022, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha espresso la sua preoccupazione per «l'uso di espressioni che sminuiscono le persone con disabilità, come “invalidità” [...], «nella legislazione, compresa la Costituzione federale, nel quadro politico e nei sistemi dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assistenza sociale»<sup>71</sup>. In precedenza i termini «Invalidität» e «invalidité» erano già stati criticati nel rapporto ombra aggiornato di Inclusion Handicap a complemento del rapporto iniziale della Svizzera sull'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)<sup>72</sup> in quanto espressione di una «interpretazione medica della disabilità, incentrata sui deficit», e ne era stata chiesta la sostituzione nel diritto svizzero «con una terminologia compatibile con i criteri della CRPD»<sup>73</sup>. Questi termini sono uno dei temi centrali anche di un articolo sulla discriminazione linguistica delle persone con disabilità pubblicato nel 2021 nella rivista di Agile.ch «Behinderung & Politik» (edita anche in francese con il titolo «Handicap & politique»). Esso riporta i risultati dei lavori di un gruppo di lavoro, proponendo di sostituire «Invalidität» / «invalidité» con «Erwerbsbeeinträchtigung» / «diminution de la capacité de gain» e «Invalidenversicherung» / «Loi sur l'assurance-invalidité» con «Behindertenversicherungsgesetz» / «loi sur l'assurance des personnes avec handicap»<sup>74</sup>.

<sup>63</sup> Consiglio federale 2016.

<sup>64</sup> Cfr. [10.3699 | Invalido, un termine anacronistico | Oggetto | Il Parlamento svizzero](#); [16.3309 | Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità | Oggetto | Il Parlamento svizzero](#).

<sup>65</sup> Cfr. Markus Nussbaumer 2016.

<sup>66</sup> Markus Nussbaumer 2016, pag. 280 (trad.).

<sup>67</sup> Markus Nussbaumer 2016, pag. 279.

<sup>68</sup> Markus Nussbaumer 2016, in particolare pag. 277.

<sup>69</sup> Cfr. Markus Nussbaumer 2016, pag. 276 seg.; in tal senso si esprimono anche Markus Schefer, Céline Martin e Caroline Hess-Klein: «il termine “invalidità”, come è impiegato soprattutto nella LAI, si differenzia notevolmente dal [...] termine “disabilità”. È stato sviluppato nel contesto della definizione dello scopo della LAI, nella quale ha la sua ragion d'essere indipendentemente dalla sua connotazione peggiorativa» (Markus Schefer, Céline Martin e Caroline Hess-Klein 2022, pag. 13; cfr. anche pag. 285 [trad.]).

<sup>70</sup> Markus Nussbaumer 2016, pag. 280.

<sup>71</sup> Nazioni Unite, Comitato per i diritti delle persone con disabilità 2022, pag. 2.

<sup>72</sup> RS 0.109

<sup>73</sup> Caroline Hess-Klein ed Eliane Scheibler 2022a, pagg. 1, 17 e 19; Caroline Hess-Klein ed Eliane Scheibler 2022b, pagg. 1, 17, 18 e 20 (trad.). Al riguardo cfr. anche Markus Schefer, Céline Martin e Caroline Hess-Klein 2022, pag. 284 seg.

<sup>74</sup> Catherine Rouvenaz 2021a, pag. 13; Catherine Rouvenaz 2021b, pag. 13.

Nell'area linguistica italoфона (sia in Svizzera che in Italia) il termine «invalidità», pur sporadicamente criticato, è percepito nel complesso come meno problematico rispetto a «Invalidität» e «invalidité». In Italia il termine è impiegato – anche da molte organizzazioni dei diretti interessati – con una chiara connotazione tecnica dell'assicurazione, in quanto designa esclusivamente la limitazione nell'attività lucrativa e i diritti che ne derivano per i diretti interessati (e si distingue dunque nettamente da «persona con disabilità»)<sup>75</sup>.

## 2.3 «Grande invalidità» / «Hilflosigkeit» / «impotence»

Varie critiche sono rivolte anche ai termini tedesco «Hilflosigkeit» e francese «impotence», nonché a «Hilflosenentschädigung» e «allocation pour impotent» (art. 42 segg. LAI), a essi strettamente connessi<sup>76</sup>. Nelle menzionate Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha contestato l'impiego del termine «grande invalidità»<sup>77</sup>. Anche nel rapporto ombra di Inclusion Handicap a complemento del rapporto iniziale della Svizzera sull'attuazione della CRPD i termini «Hilflosigkeit» e «impotence» vengono criticati, come già fatto per «Invalidität» e «invalidité», in quanto espressione di un'accezione medica della disabilità, incentrata sui deficit<sup>78</sup>. I termini «Hilflosigkeit» e «impotence» sono menzionati anche nell'articolo sulla discriminazione linguistica delle persone con disabilità pubblicato nella rivista «Behinderung & Politik» di Agile.ch. Facendo riferimento alle conoscenze acquisite dal summenzionato gruppo di lavoro, vengono proposti i termini «Assistenzbedarf» e «besoin d'assistance» come alternativa a «Hilflosigkeit» e «impotence», nonché «Assistenzpauschale» e «allocation d'assistance» in sostituzione di «Hilflosenentschädigung» e «allocation pour impotent»<sup>79</sup>. Non è invece in discussione la necessità di un'alternativa per il termine italiano «grande invalidità»: nell'area linguistica italoфона (sia in Svizzera che in Italia), infatti, esso «è correlato al termine «invalido», i cui significato e impiego sono strettamente tecnico-assicurativi<sup>80</sup>.

Già in occasione della 4<sup>a</sup> revisione AI, nel cui quadro (come esposto in precedenza) era stato depositato e accolto anche il primo intervento parlamentare teso a modificare il termine «invalidità», il Consiglio federale aveva proposto nel messaggio del 21 febbraio 2001<sup>81</sup> concernente la 4<sup>a</sup> revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità di sostituire il termine «assegno per grandi invalidi». Concretamente, era allora stata prevista l'introduzione di un'«indennità per assistenza», grazie alla quale, mediante adeguamenti mirati delle prestazioni, gli invalidi con un bisogno regolare di assistenza o di cura avrebbero potuto essere in grado di coprire (almeno in parte) le relative spese<sup>82</sup>. Questa nuova prestazione avrebbe tra l'altro soppresso l'assegno per grandi invalidi<sup>83</sup>, cosicché anche il termine «grande invalidità», percepito «dagli invalidi come espressione di discriminazione»<sup>84</sup>, sarebbe scomparso. Sempre secondo il messaggio, il Consiglio federale comprendeva questo disagio. In futuro, queste persone non si sarebbero perciò dovute designare più come «grandi invalidi», bensì come persone bisognose dell'aiuto altrui in diversi ambiti della vita quotidiana»<sup>85</sup>.

<sup>75</sup> Con questa accezione, il termine sembra essere ben radicato in Italia, nella cui legislazione, diversamente dalla Svizzera, si distingue tra le diverse cause dell'invalidità (invalidità civile, di guerra, di servizio, di lavoro; cfr. art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 ([www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg); consultato da ultimo il: 14.8.2023). Un'importante organizzazione italiana attiva nel settore dei diritti delle persone con disabilità, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic; cfr. [www.anmic.org](http://www.anmic.org); consultato da ultimo il: 14.8.2023) menziona il termine «invalidi» nel proprio nome.

<sup>76</sup> Per la definizione di «grande invalidità» cfr. art. 9 LPGA. Per maggiori informazioni al riguardo cfr. p. es. Ueli Kieser 2020, pag. 230 segg.

<sup>77</sup> Nazioni Unite, Comitato per i diritti delle persone con disabilità 2022, pag. 2.

<sup>78</sup> Caroline Hess-Klein ed Eliane Scheibler 2022a, pagg. 1, 17 e 18; Caroline Hess-Klein ed Eliane Scheibler 2022b, pagg. 1, 17, 18 e 20.

<sup>79</sup> Catherine Rouvenaz 2021a, pag. 13; Catherine Rouvenaz 2021b, pag. 13.

<sup>80</sup> Per la definizione di «grande invalido» in Italia, cfr. [www.unms.it/grandi-invalidi-superinvalidita-2/](http://www.unms.it/grandi-invalidi-superinvalidita-2/) (consultato da ultimo il: 14.8.2023); cfr. anche Legge 27 dicembre 2002, n. 288, Provvidenze in favore dei grandi invalidi ([Legge-288 2002-integrata-con-il-DL-77 2021.pdf \(mef.gov.it\)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/12/27/0288/sg); consultato da ultimo il: 14.8.2023).

<sup>81</sup> Messaggio del 21 febbraio 2001 concernente la 4<sup>a</sup> revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, FF 2001 2851.

<sup>82</sup> FF 2001 2851, in particolare 2856.

<sup>83</sup> FF 2001 2851, in particolare 2871.

<sup>84</sup> FF 2001 2851, in particolare 2887.

<sup>85</sup> FF 2001 2851, in particolare pag. 2887. La modifica terminologica è stata accolta con esplicito favore anche nella consultazione relativa al messaggio, in particolare dal Cantone di Ginevra, da Pro Familia Svizzera e dall'Associazione svizzera d'assicurazioni. Cfr. Consiglio federale 2000, pagg. 65 e 69. Per contro, la Fédération romande des syndicats patronaux si è mostrata più cauta, ritenendo che l'adeguamento terminologico di per sé non fosse prioritario (*op. cit.*, pag. 70).

La proposta di adeguamento fu tuttavia respinta nella fase di deliberazione parlamentare: avendo un rapporto dell'Amministrazione destato il timore che in virtù degli accordi bilaterali con l'Unione europea (UE) una modifica dei termini avrebbe comportato l'obbligo di esportare prestazioni all'estero<sup>86</sup>, il Consiglio degli Stati in qualità di seconda Camera prese le distanze dal progetto e decise di mantenere il vecchio termine tedesco per l'assegno per grandi invalidi («Hilfflosenentschädigung»), pur convenendo che fosse «brutto»<sup>87</sup>. Anche il Consiglio federale sostenne questa posizione, diversa da quella adottata nel messaggio<sup>88</sup>, e nella procedura di appianamento delle divergenze il Consiglio nazionale aderì alla posizione del Consiglio degli Stati<sup>89</sup>.

Per finire, il termine «assistenza» fece il suo ingresso nella LAI, inizialmente con l'introduzione del «contributo per l'assistenza» («Assistenzbeitrag» / «contribution d'assistance») nel quadro del primo pacchetto di misure della 6ª revisione AI<sup>90</sup> (entrato in vigore l'1.1.2012). Il contributo per l'assistenza, tuttora esistente, è una prestazione nuova, diversa da quella pensata nel quadro della 4ª revisione AI, che non va a sostituire l'assegno per grandi invalidi, bensì a completarlo<sup>91</sup>. Questo andrebbe tenuto presente nella ricerca di eventuali termini sostitutivi.

## 2.4 Altri termini oggetto di critiche

Negli ultimi anni anche altri termini che figurano nella LAI sono stati criticati in quanto «discriminatori» oppure «obsoleti». Diversamente da quanto avvenuto per i termini esposti in precedenza, però, questi non sono stati approfonditi nell'ambito della politica federale, per esempio nel quadro di interventi parlamentari.

Il già citato articolo della rivista di Agile.ch ritiene ad esempio discriminatori i termini «*Behinderter*» / «*Behinderte*» e «*handicapé*» / «*handicapée*»<sup>92</sup>, utilizzati nell'articolo 65 LAI. La formulazione appare tuttavia problematica soprattutto in tedesco («Vertreter der Behinderten»), meno in francese («représentants des personnes handicapées»). Un opuscolo pubblicato da Agile.ch in tedesco e in francese allo scopo di contribuire alla promozione di un «linguaggio non discriminatorio» motiva il rifiuto dei termini «*Behinderter*» e «*handicapé*» adducendo il fatto che questi riducono «la persona alla propria disabilità» e veicolano l'idea dell'appartenenza a un gruppo speciale o di un sottogruppo della società, che si distingue chiaramente da quello delle persone senza disabilità. In alternativa vengono promossi i termini «*Mensch mit Behinderung*» e «*personne en situation de handicap*» o «*personne handicapée*»<sup>93</sup>. Nella versione italiana dell'articolo 65 LAI figura «rappresentanti degli *andicappati*», un termine attualmente considerato ormai obsoleto nell'area linguistica italoфона in generale<sup>94</sup>. Oggetto di critiche è anche il termine «disabile»<sup>95</sup>, che figura nell'articolo 68<sup>sexies</sup> LAI.

Tra gli altri termini oggetto di critiche figurano quelli tedesco «*Gebrechen*» e francese «*infirmité*» (art. 12 cpv. 3 e 42 cpv. 5 LAI) nonché «*Geburtsgebrechen*» e «*infirmité congénitale*» (art. 4 cpv. 1, 13 e 14<sup>ter</sup> cpv. 1 e 5 LAI). Secondo l'articolo della rivista di Agile.ch, «*Gebrechen*» e «*infirmité*» indicano «incapacità, malformazione e debolezza»<sup>96</sup>. In alternativa ai termini «*Geburtsgebrechen*» / «*infirmité congénitale*» vengono proposti «*angeborene Krankheiten*» / «*maladies présentes à la naissance*», che non solo

<sup>86</sup> Cfr. Boll. Uff. 2002 S, p. es. 759.

<sup>87</sup> Boll. Uff. 2002 S 759 (trad.).

<sup>88</sup> Boll. Uff. 2002 S 760

<sup>89</sup> Cfr. Boll. Uff. 2002 N 1900 e 1902.

<sup>90</sup> Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), RU 2011 5659.

<sup>91</sup> Messaggio del 24 febbraio 2010 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), FF 2010 1603, in particolare 1649.

<sup>92</sup> Catherine Rouvenaz 2021a, pag. 12; Catherine Rouvenaz 2021b, pag. 12. I corsivi nelle citazioni di questo capitolo non figurano nell'originale.

<sup>93</sup> Agile.ch 2016a, pagg. 5 e 10; Agile.ch 2016b, pagg. 6 e 11 (trad.). Un articolo della Svizzera romanda dello stesso anno rimanda a una pubblicazione analoga del Canada francofono edita nel 2004. Cfr. Maurice Jecker-Parvex 2016, pag. 11.

<sup>94</sup> Al riguardo cfr. le spiegazioni all'indirizzo <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/meiglior-handicappato-o-portatore-di-handicap-disabile-o-persona-con-disabilit%C3%A0-diversamente-abile-o-diversabile/779> (consultato da ultimo il: 14.8.2023).

<sup>95</sup> Posizioni contrarie al termine «disabile» sono espresse p. es. agli indirizzi [www.unipd.it/inclusione/linguaggio-inclusivo](http://www.unipd.it/inclusione/linguaggio-inclusivo), [www.parlarecivile.it/argomenti/disabilita](http://www.parlarecivile.it/argomenti/disabilita) e [www.accessiway.com/blog/disabili-o-persone-con-disabilita-qual-e-espressione-e-migliore](http://www.accessiway.com/blog/disabili-o-persone-con-disabilita-qual-e-espressione-e-migliore) (consultati da ultimo il: 14.8.2023). In generale si predilige il termine «persona con disabilità», che è utilizzato anche nella versione italiana della CRPD; cfr. anche [disabilita.governo.it](http://disabilita.governo.it) (consultato da ultimo il: 14.8.2023); [www.osservatoriodisabilita.gov.it](http://www.osservatoriodisabilita.gov.it) (consultato da ultimo il: 14.8.2023).

<sup>96</sup> Catherine Rouvenaz 2021a, pag. 13; Catherine Rouvenaz 2021b, pag. 13 (trad.).

sarebbero «meno discriminatori e sminuenti per le persone direttamente interessate», ma rispecchierebbero anche meglio la loro realtà<sup>97</sup>. Il termine italiano «*infermità congenita*» significa infermità «dalla nascita» e dunque non è sminuente<sup>98</sup>. Insieme ad altre organizzazioni, Agile.ch ha formulato le sue critiche anche in occasione della consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, chiedendo di sostituire il termine tedesco «Geburtsgebrechen-Liste» con «Liste der angeborenen Krankheiten und Behinderungen»<sup>99</sup>.

Nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sono stati criticati anche altri due termini. In occasione della consultazione sulle disposizioni d'esecuzione della riforma, la Società svizzera di pediatria e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, tra gli altri, hanno chiesto di sostituire il termine tedesco «*Missbildungen*», utilizzato nell'articolo 13 capoverso 2 LAI e ripreso nell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>100</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), con «*Fehlbildungen*»<sup>101</sup>, ritenendo che «*Missbildungen*» non sia più di uso corrente<sup>102</sup>. Inoltre, Inclusion Handicap, Procap Svizzera e altre organizzazioni hanno chiesto che i termini tedesco «*geistige Beeinträchtigung*» e francese «*limitation mentale*» impiegati nell'articolo 3 capoverso 1 lettera d OAI e ritenuti «superati» e «non più al passo con i tempi» vengano sostituiti con «*kognitive Beeinträchtigung*» e «*limitation cognitive*»<sup>103</sup>. Attualmente nelle tre versioni linguistiche della LAI figurano le formulazioni «che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o *mentale* non esercitavano un'attività lucrativa» / «*die vor der Beeinträchtigung in ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren*» / «*qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique*» (art. 5 cpv. 1 LAI). Nella versione tedesca, il termine «*geistig*» figura anche nell'articolo 66c LAI: «*Zweifelt die IV-Stelle, dass die versicherte Person über die körperliche oder *geistige* Leistungsfähigkeit verfügt...*»; nelle versioni francese e italiana si parla, rispettivamente, di «*capacités psychiques*» e «*capacità psichica*».

In occasione dell'indagine presso le varie organizzazioni di aiuto ai disabili menzionata nel capitolo 1, Inclusion Handicap ha segnalato che a suo avviso anche i termini tedeschi «*Leiden*» (art. 12 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LAI) e «*Sinnesschädigung*» (art. 42 cpv. 5 LAI) potevano adempiere i criteri formulati nel testo del postulato<sup>104</sup>. Inoltre, nel suo parere relativo all'attuazione della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, l'Unione delle città svizzere ha criticato il termine tedesco «*Leiden*», considerando che il fatto che un danno alla salute rappresenti o meno un'affezione dipende dalla percezione soggettiva del singolo individuo interessato<sup>105</sup>.

## 2.5 Conclusione

Le critiche mosse alla terminologia della LAI, iniziate al più tardi con il passaggio al nuovo secolo, hanno per oggetto i termini tedeschi e francesi «*Kinderrente*» / «*rente pour enfant*», «*Invalidität*» / «*invalidité*» e «*Hilflosigkeit*» / «*impotence*». Vi sono riserve anche nei confronti di altri termini impiegati nella LAI, quali «*Behinderter*» / «*Behinderte*», «*Gebrechen*» / «*Geburtsgebrechen*» «*Missbildung*», «*geistige Beeinträchtigung*», «*Leiden*» und «*Sinnesschädigung*» nella versione tedesca. Nella versione francese sono contestati soprattutto i termini «*handicapé*» / «*handicapée*», «*infirmité*» / «*infirmité congénitale*» e «*limitation mentale*», mentre in quella italiana le critiche si concentrano principalmente sui termini «*andicappati*» e «*disabile*». Se il termine tedesco «*Kinderrente*» è attestato come particolarmente ambiguo,

<sup>97</sup> Catherine Rouvenaz 2021, pag. 13; Catherine Rouvenaz 2021b, pag. 13 (trad.).

<sup>98</sup> Secondo Pietro Benigno e Pietro Li Voti, «*infermità*» è «una generica condizione di malattia» (Pietro Benigno e Pietro Li Voti 1999, pag. 199).

<sup>99</sup> Agile.ch 2021, pag. 4. In generale, cfr. UFAS 2021, pag. 21.

<sup>100</sup> RS 831.201

<sup>101</sup> UFAS 2021, pag. 18. Resta in sospeso la questione se la richiesta di adeguamento riguardasse anche le versioni francese e italiana («*malformations congénitales*» e «*malformazioni congenite*»).

<sup>102</sup> Pediatria svizzera 2021.

<sup>103</sup> Inclusion Handicap 2021a/b, pag. 15. Cfr. anche Procap Svizzera 2021, pag. 22; Insieme Schweiz 2021, pag. 15. Nella versione francese «*Beeinträchtigung*» è però tradotto con «*trouble*» e non con «*limitation*». In generale, cfr. UFAS 2021, pag. 19.

<sup>104</sup> Inclusion Handicap 2022. Questa risposta è stata redatta in tedesco. Anche Procap Svizzera era dello stesso parere (cfr. Procap Svizzera 2022). Insieme Schweiz, associatasi alle risposte di Inclusion Handicap e Agile.ch, ha menzionato in particolare il termine «*Leiden*» (Insieme Schweiz 2022). Agile.ch e Pro Infirmis non hanno menzionato ulteriori termini nella loro risposta (cfr. Agile.ch 2022; Pro Infirmis 2022).

<sup>105</sup> Unione delle città svizzere 2021, pag. 2.

tutti gli altri termini sono considerati come sminuenti e/o obsoleti, anche se il dibattito non è identico nelle tre aree linguistiche.

La modifica di termini percepiti come discriminatori e/o obsoleti è particolarmente importante per le organizzazioni di aiuto ai disabili e viene richiesta anche dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità. In Parlamento, le critiche mosse ai termini «invalidità» e «grande invalidità» sono state ampiamente condivise. Lo stesso Consiglio federale era aperto a una modifica dei termini in questione, in particolare all'inizio del secolo. Per quanto concerne il termine «grande invalidità», la modifica era persino prevista nel messaggio concernente la 4<sup>a</sup> revisione AI.

Diversa è invece la situazione per il termine tedesco «Kinderrente» («rendita [completiva] per i figli»): in questo caso è stata soprattutto una maggioranza del Consiglio nazionale a chiedere una modifica. Il Consiglio degli Stati e le organizzazioni di aiuto ai disabili non hanno ritenuto condivisibile l'argomento dell'ambiguità. Il Consiglio federale si è espresso contro un adeguamento di questo termine in particolare nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI.

### 3 Riflessioni metodologiche sull'adeguamento di termini oggetto di critiche

L'adeguamento di termini nella LAI sarebbe possibile – come per tutte le modifiche di espressioni in atti normativi<sup>106</sup> – esclusivamente nel quadro di un progetto legislativo, che, partendo da un impulso, può essere differenziato in una fase preparlamentare, una fase parlamentare, una fase referendaria e una fase attuativa<sup>107</sup>. Nella fase preparlamentare di un tale progetto si deve procedere ad ampie riflessioni concettuali sui singoli termini da modificare, nel quadro di lavori di chiarimento del mandato, pianificazione e ideazione<sup>108</sup>. Di seguito, queste riflessioni metodologiche vengono dapprima analizzate più in dettaglio e concretizzate sulla base di materiali legislativi relativi ai termini «invalidità» e «rendita (completiva) per i figli».

Un impulso può essere attuato in vari modi: oltre a un adeguamento nel quadro di un progetto legislativo separato, la modifica di termini sarebbe ad esempio possibile anche come parte di una revisione più ampia o nell'ambito di più revisioni future. Il vantaggio di integrare il mandato in un progetto più ampio sarebbe la possibilità di sfruttare sinergie in termini di onere amministrativo<sup>109</sup>, mentre tra i vantaggi di un progetto separato vi sarebbe il fatto che un suo eventuale fallimento non interesserebbe anche altre misure.

#### 3.1 Requisiti per l'adeguamento di termini

Se un impulso richiede l'adeguamento di uno o più termini, vanno individuati termini sostitutivi che adempiano determinate condizioni. Il già menzionato rapporto dell'Amministrazione, redatto nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI in vista dell'adeguamento del termine «rendita (completiva) per i figli», illustra dettagliatamente queste condizioni:

- il nuovo termine si inserisce nella sistematica terminologica dell'atto normativo e dell'ambito giuridico in questione (assicurazioni sociali), nonché del quadro normativo svizzero nel suo complesso;
- è esclusa la confusione con prestazioni già esistenti;
- l'adeguamento del termine non comporta modifiche dal punto di vista materiale<sup>110</sup>;
- il termine sostitutivo esprime ciò che significa<sup>111</sup>;
- è possibile trovare una soluzione soddisfacente nelle tre lingue ufficiali<sup>112</sup>;
- è garantita la compatibilità con il diritto internazionale;
- l'onere amministrativo, redazionale e finanziario per l'adeguamento è limitato<sup>113</sup>.

In base al principio dell'equivalenza delle lingue ufficiali (art. 70 cpv. 1, primo periodo Cost.) l'analisi andrebbe svolta per ciascuna lingua. Come illustrato con l'esempio «Kinderrente» / «rente pour enfant» / «rendita (completiva) per i figli» e la formulazione «Vertreter der Behinderten» / «représentants des personnes handicapées» / «rappresentanti degli handicappati», è infatti possibile che un termine appaia

<sup>106</sup> È possibile indicare le disposizioni in questione nell'atto modificatore oppure inserire un'indicazione generale all'inizio dell'atto modificatore. Cfr. CaF 2019b, pagg. 123–124.

<sup>107</sup> La letteratura presenta svariate possibilità di differenziazione. Fatta eccezione per la fase attuativa, il modello a fasi adottato in questa sede si basa su Pascal Sciarini 2006, pagg. 491–525. Per un modello a fasi analogo, ma più dettagliato, contenente anche indicazioni per la fase attuativa, cfr. p. es. UFG 2019, p. es. pag. 33, o Georges Müller e Felix Uhlmann 2013, pag. 72 segg.

<sup>108</sup> Per maggiori informazioni al riguardo cfr. UFG 2019, pagg. 41–62.

<sup>109</sup> In occasione del conferimento (indiretto) del mandato di adeguamento del termine «invalidità» nel quadro del Po. CSSS-N 01.3648 si è optato per questa procedura: con l'integrazione nella 5ª revisione è stato presumibilmente possibile evitare una parte dei lavori amministrativi (p. es. l'esecuzione e la valutazione di una consultazione degli uffici propria) che avrebbero dovuto essere svolti in caso di redazione di un rapporto separato in adempimento del postulato.

<sup>110</sup> Va ad esempio evitato che un termine sostitutivo incida sulla giurisprudenza e sulla dottrina comportando difficoltà interpretative indesiderate.

<sup>111</sup> Per rispettare il principio della comprensibilità è importante che l'alternativa linguistica sia eloquente, generalmente comprensibile e non ambigua. Va inoltre tenuto presente che, come analizzato nel capitolo 2, la percezione di un'accezione sminuente può cambiare rapidamente: un termine sostitutivo inizialmente considerato come non problematico può successivamente essere percepito come problematico. Nella scelta dei termini sostitutivi occorre pertanto essere prudenti e prevedere le potenziali critiche future.

<sup>112</sup> Affinché un termine sostitutivo sia idoneo sotto il profilo linguistico, deve consentire di esprimere molte cose in modo conciso ed elegante; in tedesco, per esempio, dal termine «invalid» è possibile ottenere parole derivate (p. es. «Invalidität») e composte (p. es. «Invaliditätsgrad», «invaliditätsbedingt»). Una perifrasi (p. es. «dauerhaft erwerbsunfähig» ovvero «permanentemente incapace al guadagno») non permette di fare altrettanto. Al riguardo cfr. anche Markus Nussbaumer 2016, pag. 278.

<sup>113</sup> UFAS 2019, pag. 2. Le indicazioni in nota sono state completate nel presente rapporto.

problematico soltanto in una o due lingue ufficiali. In proposito è interessante anche rilevare che il termine tedesco «Invalidenversicherung» fa riferimento a un gruppo di persone, mentre quello francese «assurance-invalidité» e quello italiano «assicurazione per l'invalidità» rimandano a una nozione astratta tecnica dell'assicurazione<sup>114</sup>. La questione di un eventuale sminuimento a livello linguistico può dunque porsi in modo diverso per le singole lingue ufficiali.

In generale va tenuto presente che può anche accadere che non si riesca a trovare un'alternativa valida per un termine.

## 3.2 Impiego dei termini in Svizzera e all'estero

Considerati i requisiti summenzionati, è fondamentale capire in che misura ciascuno dei termini da adeguare venga impiegato al di fuori della Svizzera e in quali atti normativi e ulteriori documenti figurino in Svizzera nonché eventualmente in quali convenzioni internazionali. Informazioni sull'impiego del termine «invalidità» sono fornite nel messaggio del 2004 sulla 5ª revisione AI e in una panoramica interna all'Amministrazione del 2016 (cfr. anche allegato 1); per il termine «rendita (completiva) per i figli» sono state svolte ricerche nel quadro del rapporto dell'Amministrazione del 2019. In vista di una futura procedura legislativa, occorrerebbe aggiornare tutti i dati; per tutti gli altri termini andrebbero svolte nuove ricerche.

### «Invalidità»

Il messaggio sulla 5ª revisione AI indica che a livello europeo il termine «invalidità» è ampiamente utilizzato nelle leggi comparabili alla LAI<sup>115</sup>. Da una bozza interna all'Amministrazione del rapporto esplicativo del 2003, disponibile unicamente in tedesco, emerge che allora in Paesi quali Belgio, Danimarca, Portogallo e Regno Unito era impiegato un termine corrispondente a quello tedesco «Invalidität». In altri Paesi erano utilizzati termini quali «Erwerbsminderung» (Germania), «Berufsunfähigkeit» e «Erwerbsunfähigkeit» (Austria) nonché un corrispondente inglese del termine tedesco «Arbeitsunfähigkeit» (Irlanda)<sup>116</sup>. Secondo il messaggio, questo confronto internazionale non aveva permesso di trovare una soluzione soddisfacente, poiché i campi d'applicazione dei termini sono notevolmente diversi<sup>117</sup>.

Il termine «invalidità» è molto comune in Europa ed è comprensibile a livello internazionale. Ad esempio, è utilizzato nel diritto dell'UE sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, che la Svizzera applica nei rapporti con gli Stati membri dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nonché nelle convenzioni internazionali di sicurezza sociale con Stati extraeuropei e in determinate convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione internazionale del lavoro<sup>118</sup>.

Per quanto concerne la Svizzera, una tabella sinottica interna all'Amministrazione del 2016 mostra che un adeguamento del termine «invalidità» comporterebbe modifiche in dieci articoli e tre disposizioni transitorie della Costituzione federale<sup>119</sup>. Per quanto riguarda la LAI sarebbe necessaria una «rielaborazione completa», vale a dire probabilmente una revisione totale. Nello stesso documento si fa riferimento anche alla legge federale del 6 ottobre 2006<sup>120</sup> sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)<sup>121</sup>. A questa si aggiungerebbero molteplici modifiche in altre leggi, segnatamente la LPGA, la legge federale del 20 dicembre 1946<sup>122</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

<sup>114</sup> Al riguardo cfr. anche Markus Nussbaumer 2016, pag. 278.

<sup>115</sup> FF 2005 3989, in particolare 4085.

<sup>116</sup> Consiglio federale 2003, pag. 68.

<sup>117</sup> FF 2005 3989, in particolare 4085.

<sup>118</sup> A titolo di esempio, nelle normative che disciplinano le relazioni con l'UE/AELS si parla «Leistungen bei Invalidität» / «prestations d'invalidité» / «prestazioni d'invalidità» (regolamento [CE] n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1); negli strumenti del Consiglio d'Europa la terminologia impiegata è molto simile: «Leistungen bei Invalidität» / «prestations d'invalidité» / «trattamento in caso d'invalidità» (Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964; RS 0.831.104).

<sup>119</sup> UFAS 2016, pag. 1.

<sup>120</sup> RS 831.26

<sup>121</sup> UFAS 2016, pag. 2. La legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, cui si fa anche riferimento, non è più in vigore.

<sup>122</sup> RS 831.10

(LAVS), la legge federale del 18 marzo 1994<sup>123</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal), la legge federale del 20 marzo 1981<sup>124</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la legge federale del 25 giugno 1982<sup>125</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), la legge del 17 dicembre 1993<sup>126</sup> sul libero passaggio (LFLP), la legge federale del 6 ottobre 2006<sup>127</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), la legge federale del 19 giugno 1992<sup>128</sup> sull'assicurazione militare (LAM), la legge del 25 settembre 1952<sup>129</sup> sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la legge del 24 marzo 2006<sup>130</sup> sugli assegni familiari (LAFam) e la legge del 25 giugno 1982<sup>131</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Inoltre, occorrerebbero adeguamenti anche nell'ambito del diritto privato, segnatamente nel Codice delle obbligazioni (CO)<sup>132</sup>, nel Codice civile (CC; RS 210)<sup>133</sup> e nella legge del 2 aprile 1908<sup>134</sup> sul contratto d'assicurazione (LCA)<sup>135</sup>. Nel messaggio sulla 5ª revisione AI si fa inoltre notare che sarebbe necessario «un adeguamento nell'uso pratico così come nel quadro dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità e negli altri settori in cui è utilizzata questa terminologia»<sup>136</sup>. Infine, occorrerebbe anche adeguare diverse convenzioni internazionali di sicurezza sociale, con il consenso delle parti contraenti<sup>137</sup>.

In questo contesto a essere fondamentali sono non soltanto la notevole quantità degli articoli di legge da adeguare, ma in particolare anche l'eventuale necessità di una modifica costituzionale e di conseguenza di un referendum obbligatorio con una votazione nella quale si dovrebbe ottenere il consenso della maggioranza di Popolo e Cantoni<sup>138</sup>. L'adeguamento delle convenzioni di sicurezza sociale potrebbe inoltre far sì che le parti contraenti chiedano in contropartita alla Svizzera modifiche relative alle prestazioni d'invalidità e agli assegni per grandi invalidi, il che potrebbe cagionare spese supplementari per l'AI.

#### *«Rendita (completiva) per i figli»*

Per quanto concerne la «rendita (completiva) per i figli», sulla base di un'analisi di diritto comparato nel rapporto dell'Amministrazione del 2019 si era giunti alla conclusione che i Paesi con una delle lingue ufficiali della Svizzera, come Germania, Francia, Italia o Lussemburgo, non prevedono prestazioni comparabili. Di conseguenza non era stato possibile individuare un eventuale termine sostitutivo in questo modo<sup>139</sup>. Per quanto riguarda la Svizzera, nel rapporto sono elencati tutti gli articoli di legge in cui figura «rendita (completiva) per i figli» e che andrebbero dunque adeguati in caso di sostituzione del termine. Oltre a quelli della LAI, si tratta anche di articoli della LAVS, della LPC e della LPP<sup>140</sup>. Secondo il rapporto, inoltre, andrebbero rielaborate numerose ordinanze federali, quali l'OAI, l'ordinanza dell'11 settembre 2002<sup>141</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), l'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>142</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), l'ordinanza del 15 gennaio 1971<sup>143</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) e diverse ordinanze nell'ambito della previdenza professionale. A queste si aggiungerebbero

---

<sup>123</sup> RS 832.10

<sup>124</sup> RS 832.20

<sup>125</sup> RS 831.40

<sup>126</sup> RS 831.42

<sup>127</sup> RS 831.30

<sup>128</sup> RS 833.1

<sup>129</sup> RS 834.1

<sup>130</sup> RS 836.2

<sup>131</sup> RS 837.0

<sup>132</sup> RS 220

<sup>133</sup> RS 210

<sup>134</sup> RS 221.229.1

<sup>135</sup> UFAS 2016, pagg. 1–6.

<sup>136</sup> FF 2005 3989, in particolare 4086.

<sup>137</sup> Consiglio federale 2016.

<sup>138</sup> Cfr. FF 2005 3989, in particolare 4086.

<sup>139</sup> UFAS 2019, pag. 3.

<sup>140</sup> Per i singoli articoli, cfr. UFAS 2019, pag. 3 seg.

<sup>141</sup> RS 830.11

<sup>142</sup> RS 831.101

<sup>143</sup> RS 831.301

inoltre tutte le direttive, circolari e istruzioni vigenti in cui figura il termine. A titolo di esempio, nel rapporto si citano circa 1600 regolamenti di previdenza delle casse pensioni che andrebbero modificati<sup>144</sup>.

Tali adeguamenti non sarebbero tuttavia necessari soltanto a livello federale. Nel rapporto si rileva che il termine andrebbe sostituito anche in leggi e altri testi a livello cantonale e comunale (p. es. guide di Cantoni e Comuni per le dichiarazioni d'imposta). Un adeguamento sarebbe necessario anche per numerosi altri prodotti, quali opuscoli e siti Internet di associazioni, servizi di consulenza e datori di lavoro<sup>145</sup>.

### 3.3 Ricerca di termini sostitutivi e redazione legislativa

Sulla base delle condizioni e dei lavori preliminari menzionati, in una seconda fase andrebbero cercati termini alternativi idonei nelle varie lingue ufficiali.

Come spiegato nel capitolo 2.2, nel quadro della 5ª revisione AI al posto del termine «Invalidität» / «invalidité» / «invalidità» è stato proposto «dauernde Erwerbsunfähigkeit» / «incapacité de gain durable» / «incapacità al guadagno duratura». In una delle prime versioni del progetto da porre in consultazione, era stata presentata una tabella sinottica con alternative per altri termini dello stesso campo semantico. Per esempio, la «legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)» sarebbe diventata la «legge federale sull'assicurazione per l'incapacità al guadagno duratura (LIGD)» («Bundesgesetz über die Versicherung gegen dauernde Erwerbsunfähigkeit (DEG)» / «Loi fédérale sur l'assurance-incapacité de gain durable (LIGD)») e il termine «invalidi» sarebbe stato sostituito con «persone con incapacità al guadagno duratura» («Personen mit dauernder Erwerbsunfähigkeit» / «personnes ayant une incapacité de gain durable») <sup>146</sup>. I materiali legislativi non consentono di ricostruire quali altri termini siano stati vagliati quali termini sostitutivi, per poi essere scartati.

Nel quadro dei lavori per il rapporto dell'Amministrazione in merito al termine «Kinderrente» / «rente pour enfants» / «rendita (completiva) per i figli» sono stati analizzati, come spiegato in precedenza, più termini sostitutivi, ovvero, oltre a «Zulage für Eltern» / «allocation parentale» / «indennità per genitori», anche «Zuschlag für Eltern» / «supplément parental» / «supplemento per genitori» e «Zusatzrente für Eltern» / «complément de rente pour parents» / «rendita completiva genitoriale», ovvero il termine privilegiato dal Consiglio nazionale nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI. Per quanto concerne il termine «indennità per genitori», nel rapporto si legge che rispetto a «rendita (completiva) per i figli» questo avrebbe il vantaggio, soprattutto in tedesco, di rendere meglio l'idea della prestazione in questione, chiarendo che si tratta di un'indennità destinata ai genitori. A questo vantaggio si contrappongono però numerosi svantaggi<sup>147</sup>.

Le spiegazioni su questi svantaggi sono riproposte di seguito nella traduzione del relativo estratto del rapporto dell'Amministrazione, emblematico di quanto possa essere difficile cercare un'alternativa per un termine esistente.

- *«La soppressione del termine “rendita” ha ripercussioni sulla sistematica degli atti normativi interessati. Una modifica tesa a sostituire questo termine può causare problemi in altri punti dell’atto in questione. Il termine “rendita”, nelle sue tre versioni linguistiche, deriva dalla sistematica della LAI. L’articolo 35 LAI, che definisce il diritto alla rendita completiva per i figli, si trova al capitolo 3 (“Le prestazioni”) lettera D (“Le rendite”) cifra I della LAI.*

*Se per esempio nell’articolo 40 LAI si sostituisse il termine “rendita” con “indennità”, questo si ripercuoterebbe non solo sulla rubrica (“Importo delle rendite”), che non copre le “indennità”, ma anche sul capoverso 2 (che disciplina l’importo delle rendite straordinarie per i figli), mettendo in discussione la sistematica attuale (p. es. per quanto concerne il nesso tra i capoversi 1 e 2). Problemi analoghi si porrebbero all’articolo 37<sup>bis</sup> LAVS, che disciplina il concorso delle rendite per orfani e*

<sup>144</sup> UFAS 2019, pag. 3. La cifra corrisponde alla situazione del 2016.

<sup>145</sup> UFAS 2019, pag. 3 seg.

<sup>146</sup> [Consiglio federale] 2004b, pag. 77 seg.

<sup>147</sup> UFAS 2019, pag. 4.

delle rendite per figli. In particolare queste due disposizioni, ma per esempio anche l'articolo 43 LAVS, andrebbero ripensate radicalmente dal punto di vista della sistematica.

- Il termine “Zulage” (“allocation”) è già impiegato nell’ambito delle assicurazioni sociali, segnatamente nella [...] LAFam, che disciplina gli assegni familiari (“Familienzulagen”, “allocations familiales”), i quali constano dell’“assegno per i figli” (“Kinderzulage”, “allocation pour enfant”, “assegno per i figli”) e dell’“assegno di formazione” (“Ausbildungszulage”, “allocation de formation professionnelle”; art. 3 LAFam). Di conseguenza vi è il rischio [n.d.t.: in tedesco e in francese] che un altro tipo di assegno (“Zulage”, “allocation”) crei più confusione che chiarezza [...].

Inoltre, nel caso degli assegni familiari (“Familienzulage”, “allocations familiales”), dell’assegno per i figli (“Kinderzulage”, “allocation pour enfant”) o dell’assegno di formazione (“Ausbildungszulage”, “allocation de formation professionnelle”) la prestazione in denaro è versata a prescindere dalla prestazione di base, diversamente da quanto accadrebbe con l’“indennità per genitori”.

- Nel contesto in questione, il termine “indennità per genitori” (“Zulage für Eltern”, “allocation parentale”) non è ideale, poiché si potrebbe pensare che si tratti di un’indennità versata in generale a tutti i genitori, a prescindere dal fatto che siano o meno invalidi. Dal termine non si capisce dunque che la prestazione viene versata in aggiunta alla rendita principale.
- La specificazione “per genitori” non rende l’idea del fatto che la prestazione è destinata soltanto ai genitori di minorenni o persone in formazione fino ai 25 anni (cfr. art. 35 cpv. 1 LAI: “Le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti”), e non a tutti i genitori, indipendentemente dall’età dei figli.
- A seconda della lingua, sorgono poi ulteriori problemi:
  - In tedesco la locuzione “Zulage für Eltern” (al posto della parola composta “Kinderrente”) non è facile da integrare negli atti normativi. Per esempio, nella LPC la sostituzione di “Kinderrente der AHV oder IV” comporterebbe l’ambigua formulazione “Zulage für Eltern der AHV oder IV”. In tal caso si potrebbe procedere ad adeguamenti redazionali mirati per trovare soluzioni soddisfacenti caso per caso.
  - Inoltre, “für Eltern” è al plurale, ma il diritto alla rendita/all’indennità non spetta a entrambi i genitori (padre e madre insieme), bensì a uno dei genitori, il che comporterebbe formulazioni poco intelligibili, per esempio nell’articolo 38 LAI. Il problema potrebbe essere eventualmente attenuato con una parola composta quale “Elternzulage”.
  - In francese il termine “allocation parentale” è già impiegato e corrisponde al termine tedesco “Elterngeld”, usato dunque in relazione con il congedo parentale (“Elternurlaub”, “congé parental”) [...].
  - In italiano il termine “indennità” non è adeguato: nella LAI è già impiegato per l’“indennità giornaliera” (art. 22 segg.) e in diversi punti del diritto delle assicurazioni sociali in relazione con le indennità di perdita di guadagno (cfr. [...] LIPG). Il termine “assegni” contenuto in “assegni familiari” non sarebbe adeguato nella LAI, per gli stessi motivi illustrati per “Zulage” e “allocation”<sup>148</sup>.

In generale, nel rapporto si constata che la sostituzione del termine «rendita (completiva) per i figli» genererebbe un notevole onere redazionale, per il quale non sarebbe sufficiente un’indicazione generale all’inizio dei singoli atti normativi<sup>149</sup>: numerosi passaggi modificati andrebbero ripresi e riformulati separatamente in un atto modificatore<sup>150</sup>. Queste constatazioni, valide in definitiva anche per l’adeguamento di altri termini della LAI, sono concretizzate nella tabella sinottica elaborata dai Servizi linguistici centrali della CaF in occasione dei dibattiti parlamentari sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’Al nell’ottica dell’eventuale sostituzione dei termini «rendita per i figli», «rendita per figli», «rendita completa» e «rendita completa per i figli» (cfr. allegato 2).

<sup>148</sup> UFAS 2019, pag. 4 seg.

<sup>149</sup> L’indicazione generale nei paragrafi relativi ai dibattiti parlamentari sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’Al presentava il tenore seguente (prima deliberazione del Consiglio nazionale): «<sup>3</sup> In tutta la legge “rendita per figli” e “rendita per i figli” sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con “rendita completa genitoriale”.

<sup>4</sup> Negli articoli 33 capoverso 2 e 35, rubrica nonché capoverso 4, “rendita completa per i figli” è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con “rendita completa genitoriale”.

<sup>5</sup> Nell’articolo 35 capoversi 1 e 3 “rendita completa” è sostituito con “rendita completa genitoriale”.

<sup>6</sup> Nell’articolo 40 capoverso 2 “rendite straordinarie per figli” è sostituito con “rendita completa genitoriale”. Cfr. p. es. [Servizi del Parlamento] 2020.

<sup>150</sup> UFAS 2019, pag. 7.

## 4 Riflessioni sui costi legati all'adeguamento di termini oggetto di critiche

Questo capitolo è incentrato sui costi legati all'eventuale adeguamento di alcuni termini nella LAI. Concretamente, si analizzano le varie possibilità per stimare tali costi. Poiché i termini della LAI potrebbero essere modificati soltanto nel quadro di un progetto legislativo, di seguito ci si concentra sulle modalità per stimare i costi di un tale progetto. A tal fine, si illustrano innanzitutto le analisi già condotte e i metodi già adottati in merito (cap. 4.1), per poi presentare riflessioni su una valutazione dei costi propria (cap. 4.2).

### 4.1 Rilevazioni e letteratura scientifica esistenti

Ad oggi in Svizzera, quantomeno a livello nazionale, non esistono studi o letteratura scientifica sui costi complessivi dei progetti legislativi<sup>151</sup>. Vi sono tuttavia rimandi alle singole fasi della procedura legislativa, in particolare all'impulso e alla fase attuativa.

#### *Impulso*

Dai primi anni 2000 un'analisi e diversi interventi parlamentari si sono occupati della questione dei costi per la risposta agli interventi parlamentari che direttamente (mozione<sup>152</sup>) o indirettamente (altri interventi<sup>153</sup>) possono dare l'impulso a un progetto legislativo. Secondo il documento ad oggi più ampio sul tema, un rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) del 1999, i costi generati dalla risposta a un intervento parlamentare variano tra circa 1000 franchi e 8000 franchi, per un costo medio di 4080 franchi<sup>154</sup>. Inoltre, la trattazione di un intervento da parte delle Camere federali fa aumentare in media i costi presso il dipartimento e l'ufficio (ovvero esclusa l'amministrazione parlamentare) di un importo compreso tra 650 e 2650 franchi<sup>155</sup>. Queste cifre sono state calcolate sulla base dell'onere temporale richiesto per rispondere a un campione di 40 interventi parlamentari, scelto secondo il principio di casualità. Per la determinazione dell'onere temporale il CPA aveva svolto un'inchiesta scritta presso l'Amministrazione federale<sup>156</sup>.

Secondo il più recente calcolo effettuato, nella sua risposta all'interpellanza Spuhler 07.3176 Costi della densità normativa, il Consiglio federale stimava i costi della procedura interna all'Amministrazione, ovvero dal deposito dell'intervento presso la CaF fino all'accoglimento da parte del Consiglio federale, a un importo medio di 6120 franchi, con un minimo di 2230 e un massimo di 13 210 franchi<sup>157</sup>. Da allora, l'importo di 6120 franchi è ripreso regolarmente, per esempio anche nei rapporti delle commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) e del Consiglio degli Stati (CIP-S), redatti rispettivamente nel 2010 e nel 2011 in merito all'iniziativa parlamentare del Gruppo liberale radicale 09.502 Trasparenza sui costi cagionati dagli interventi parlamentari, cui per finire non è stato dato seguito<sup>158</sup>. Nei

<sup>151</sup> Ad esempio, il menzionato articolo di Sciarini tratta la procedura legislativa, ma non i relativi costi. Sciarini 2006, pagg. 491–525.

<sup>152</sup> L'impiego dello strumento della mozione è il modello prototipico della procedura legislativa. Una mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento. (art. 120 cpv. 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento [LParl; RS 171.10]; al riguardo cfr. Martin Graf, «Art. 120», in Martin Graf, Cornelia Theler e Moritz von Wyss [a c.] 2014, pag. 823 segg., in particolare pagg. 823–828). Di conseguenza, sulla sua risposta all'Ip. Spuhler 07.3176 Costi della densità normativa, il Consiglio federale ha affermato che di norma è questa la categoria di intervento parlamentare che dà luogo a un'attività legislativa (ovvero l'emanazione o la modifica di leggi e ordinanze).

<sup>153</sup> Secondo l'articolo 123 LParl, un postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito (al riguardo cfr. anche Martin Graf, «Art. 123», in Martin Graf et al. [a c.] 2014, pag. 849 seg.). Il regolamento del Consiglio nazionale considera anche l'ora delle domande come una forma di intervento parlamentare (cfr. Martin Graf, «Art. 125», in Martin Graf et al. [a c.] 2014, pag. 861).

<sup>154</sup> CPA 1999a, FF 2000 2919, in particolare 2920 seg.

<sup>155</sup> CPA 1999a, FF 2000 2919, in particolare 2921.

<sup>156</sup> CPA 1999a, FF 2000 2919, in particolare 2933. Per maggiori informazioni sul metodo, cfr. relativo rapporto di lavoro all'attenzione delle commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (in tedesco, non pubblicato).

<sup>157</sup> Consiglio federale, Risposta all'Ip. Spuhler 07.3176. Per fornire queste cifre, la Conferenza dei segretari generali aveva registrato su un modulo i costi di 14 interventi parlamentari, di cui 7 mozioni, secondo un non meglio precisato metodo di rilevamento stabilito di comune intesa. Nel 2022, sulla base della media di 6120 franchi per il 2021, in un articolo del quotidiano zurighese *Tages-Anzeiger* è stato calcolato un importo complessivo di 11,5 milioni di franchi (rincarato escluso) per la risposta a un totale di 1900 interventi parlamentari. Cfr. Eva Novak 2022.

<sup>158</sup> CIP-N 2010, pag. 2; CIP-S 2011, pag. 2.

rapporti si fa tuttavia notare che l'Amministrazione difficilmente potrebbe calcolare tali costi con un metodo basato su criteri seri, che oltretutto non sarebbe verificabile e a sua volta causerebbe costi ingenti<sup>159</sup>. Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Regazzi 22.435 Esporre i costi consequenziali delle iniziative parlamentari, che va nella stessa direzione ed è stata respinta già nella fase dell'esame preliminare nella sessione primaverile del 2023<sup>160</sup>, il rapporto della CIP-N indicava tra l'altro che il lavoro dell'Amministrazione ha un prezzo, che include in particolare i costi generali inevitabilmente legati al plurilinguismo e alle procedure per la garanzia della qualità interne all'Amministrazione<sup>161</sup>. Due anni prima il Consiglio federale si era mostrato scettico anche in merito alla rilevazione dei costi per le risposte all'ora delle domande. Nella sua risposta alla domanda Gutjahr 21.7497, ad esempio, aveva spiegato che tali rilevazioni richiederebbero accertamenti relativamente onerosi, considerati sproporzionati<sup>162</sup>.

### *Fase preparlamentare e fase parlamentare*

La documentazione relativa alle fasi preparlamentare e parlamentare della procedura legislativa è molto scarsa. Nelle sue risposte all'interpellanza Spuhler 07.3176 Costi della densità normativa, e all'interrogazione Slongo 04.1029 «Quanto costano gli interventi parlamentari?», il Consiglio federale ha fatto notare che non è possibile calcolare precisamente e neppure stimare seriamente i costi indotti successivamente dall'attuazione di un intervento parlamentare e delle eventuali attività legislative successive all'accoglimento di una mozione<sup>163</sup>. Analogamente, nel suo parere relativo alla mozione Dobler 21.4327 «Rapporti in adempimento di un postulato. Trasparenza dei costi», il Consiglio federale sottolinea che i costi di un eventuale rapporto in adempimento di un postulato «possono essere stimati a priori in modo attendibile al massimo in determinate circostanze favorevoli». Anche per questo motivo, si dichiara contrario a che una stima dei costi di un eventuale rapporto vengano indicati nel parere del Consiglio federale. È invece favorevole all'indicazione dei costi generati dalla redazione del rapporto in adempimento del postulato nel rapporto stesso<sup>164</sup>. Il Consiglio nazionale ha seguito il parere del Consiglio federale, ma il Consiglio degli Stati ha respinto la richiesta in questione, cosicché l'intervento è tornato alla prima Camera<sup>165</sup>. L'iniziativa parlamentare Gutjahr 22.434 Esporre i costi consequenziali di iniziative parlamentari, che chiedeva una modifica di legge tale da permettere l'esposizione automatica dei costi consequenziali stimati (interni ed esterni) derivanti dall'accoglimento di tutte le iniziative parlamentari, è stata respinta nella fase dell'esame preliminare<sup>166</sup> nella sessione primaverile 2023. Nel rapporto della CIP-N la posizione contraria della maggioranza della Commissione è stata motivata tra l'altro adducendo che «una stima dei costi dell'attuazione di un intervento parlamentare, in particolare in caso di una mozione che chiede misure legislative complesse si rivel[erebbe] difficile e costosa e gener[erebbe] un considerevole lavoro supplementare per l'Amministrazione»<sup>167</sup>.

### *Fase attuativa*

Nella fase attuativa occorre distinguere tra i costi del processo legislativo in senso stretto, ovvero ad esempio quelli derivanti dall'elaborazione di modifiche di ordinanze o istruzioni, e le ripercussioni per i destinatari di un progetto. Se finora non esistono rilevazioni sul primo aspetto, per l'analisi e l'illustrazione delle ripercussioni economiche dei nuovi progetti legislativi la Confederazione dispone di uno strumento fondamentale che è l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)<sup>168</sup>. L'AIR mira all'esame

<sup>159</sup> CIP-N 2010, pag. 2; CIP-S 2011, pag. 2. In merito alla problematica della rilevazione dei costi degli interventi parlamentari, cfr. anche Martin Graf, «Art. 118», in Martin Graf et al. (a c.) 2014, pag. 816.

<sup>160</sup> Boll. Uff. 2023 N 525

<sup>161</sup> CIP-N 2023, pag. 3. Per argomentazioni a sostegno di questa posizione, cfr. p. es. Thomas Fuster 2023.

<sup>162</sup> Boll. Uff. 2021 N 1059. Il Consiglio federale ha addotto la stessa argomentazione nella sua risposta all'Ip. Ammann Thomas 18.3969 «Ora delle domande nel Consiglio nazionale. Strumento per le domande al Consiglio federale. Attualità, non opportunismo – e meno sarebbe meglio».

<sup>163</sup> Consiglio federale 2007; Consiglio federale 2004a.

<sup>164</sup> Consiglio federale 2021.

<sup>165</sup> Cfr. Boll. Uff. 2021 N 2710; Boll. Uff. 2023 S 55.

<sup>166</sup> Boll. Uff. N 522

<sup>167</sup> CIP-N 2023, pag. 2.

<sup>168</sup> Cfr. Direttive del Consiglio federale per l'analisi d'impatto della regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione (Direttive AIR), FF 2019 7111, in particolare 7112.

sistematico del bisogno di regolamentazione, delle opzioni d'intervento, delle ripercussioni attese e dell'attuabilità di un progetto. I risultati delle analisi possono contribuire notevolmente a creare basi decisionali fondate sui fatti e a elaborare una legislazione di qualità. I risultati devono essere esposti nel rapporto esplicativo e successivamente nel messaggio relativi al progetto. Inoltre, se più di 1000 imprese o singoli settori sono interessati da costi normativi, è necessaria anche una stima *quantitativa* di tali costi<sup>169</sup>. L'analisi dei costi normativi, generalmente svolta nel quadro dell'AIR, è un metodo che permette tra l'altro, mediante indagini e/o stime di esperti (e, talvolta, la loro validazione nel quadro di interviste aziendali), di individuare i costi che le imprese dovrebbero sostenere a livello di personale, investimenti e risorse finanziarie in caso di adozione di una nuova regolamentazione<sup>170</sup>.

## 4.2 Riflessioni su eventuali valutazioni dei costi proprie

Data la mancanza di analisi relative ai costi complessivi dei progetti legislativi, occorrerebbe svolgere valutazioni proprie per stimare i costi dell'adeguamento di termini nella LAI. Come potrebbe configurarsi una tale valutazione?

Per determinare le ripercussioni economiche di un tale progetto legislativo andrebbe svolta un'AIR esterna, in modo da appurare tra l'altro i costi concreti dell'adeguamento di termini nella LAI ad esempio per gli organi esecutivi (tra cui gli uffici AI, le casse di compensazione, le casse pensioni, gli assicuratori contro gli infortuni e malattie nonché gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia), per i datori di lavoro, le associazioni e i servizi di consulenza.

Per la rilevazione dei costi di un progetto legislativo di modifica di singoli termini della LAI in senso stretto sarebbe ragionevole concentrarsi in primo luogo sulla stima delle spese per il personale presso gli attori coinvolti (tra cui le unità dell'Amministrazione federale interessate, i Servizi del Parlamento, i destinatari della consultazione, i Cantoni e i Comuni). Concretamente sarebbe ipotizzabile una rilevazione scritta dei costi di attività già effettuate, come era stato fatto nel quadro del rapporto del CPA per la valutazione dei costi legati agli interventi parlamentari. Questa procedura presenterebbe tuttavia lo svantaggio di una scarsa disponibilità di dati attendibili per la determinazione delle spese per il personale. Da qualche anno alcuni uffici dell'Amministrazione federale dispongono di uno strumento per la rilevazione del tempo di lavoro, ma i dati generati su questa base sono applicabili soltanto in misura limitata per le valutazioni dei costi<sup>171</sup>.

A prescindere dal metodo scelto, va tenuto presente che i progetti legislativi possono evolversi in modo molto variabile e, dipendendo da fattori esterni (p. es. decisioni del Consiglio federale e del Parlamento, eventuale referendum con votazione popolare), il loro andamento è molto aperto e dunque difficilmente prevedibile. Come spiegato in precedenza, l'andamento dei lavori legislativi può ad esempio variare a seconda dell'attuazione dell'impulso. Per quanto riguarda i costi, ad esempio, vi sarebbe una differenza se l'adeguamento di termini nella LAI avvenisse nel quadro di un progetto separato o come parte di un progetto legislativo più ampio. Va anche considerato che in ogni fase di un progetto legislativo i lavori sono di svariata natura e possono essere molto onerosi (per l'illustrazione sinottica dei principali lavori di un progetto legislativo relativo alla modifica di termini nella LAI cfr. Allegato 3): già solo l'elaborazione di un atto legislativo nella fase preparlamentare include lo svolgimento e la valutazione di più consultazioni degli uffici e di una procedura di consultazione<sup>172</sup>. Pure la fase parlamentare può essere molto lunga e dispendiosa in termini di tempo<sup>173</sup>. Se nel quadro di un progetto legislativo si prevedesse anche

---

<sup>169</sup> [SECO] 2022.

<sup>170</sup> SECO 2020.

<sup>171</sup> Un esempio proveniente dall'UFAS: la rilevazione delle ore fornite dal 2018 per i lavori legati al termine «rendita (completiva) per i figli» (valutazione della richiesta, redazione del rapporto dell'Amministrazione ecc. nel quadro della fase parlamentare della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI) non sarebbe possibile, dato che le ore necessarie a tal fine non sono state rilevate separatamente: trattandosi di attività legate al progetto della riforma, le ore sono state rilevate con il codice di questo progetto.

<sup>172</sup> Cfr. UFG 2019, pag. 68. Per l'ampia riforma Ulteriore sviluppo dell'AI è stato necessario analizzare un totale di 123 pareri nel quadro della procedura di consultazione sulla revisione di legge. Cfr. al riguardo UFAS 2017, pag. 4.

<sup>173</sup> Come detto (cfr. cap. 1), nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, in cui già soltanto la prima deliberazione del progetto in seno alla CSSS-N ha richiesto cinque sedute ed è durata complessivamente un anno, come pure in occasione dei dibattiti sulla revisione AI 6b, fino alla fine delle deliberazioni non è stato possibile appianare le divergenze sull'adeguamento del termine «rendita (completiva) per i figli».

l'adeguamento del termine «invalidità», occorrerebbe preparare e svolgere, come spiegato in precedenza, una votazione popolare. Nel caso di un progetto legislativo che comprendesse l'adeguamento di termini nella LAI, infine anche nella fase attuativa occorrerebbero svariati lavori: come spiegato in precedenza, per la sostituzione del termine «rendita (completiva) per i figli» occorrerebbe adeguare numerosi documenti a livello cantonale e comunale, quali guide di Cantoni e Comuni per le dichiarazioni d'imposta e molti altri prodotti come siti Internet di associazioni, servizi di consulenza e datori di lavoro. Inoltre, l'adeguamento delle convenzioni di sicurezza sociale potrebbe cagionare spese supplementari dirette per l'AI, se le parti contraenti esigessero in contropartita dalla Svizzera ad esempio modifiche delle normative in materia di assegni per grandi invalidi.

Considerato quanto esposto, si può ritenere che una valutazione dei costi complessivi di progetti legislativi sarebbe fondamentalmente possibile, ma onerosa. Date l'onerosità e la complessità del progetto, sarebbe ragionevole svolgere una valutazione di questo genere nell'ambito di uno studio separato e non appositamente nell'ottica della determinazione dei costi dell'adeguamento di termini specifici della LAI discussa in questa sede.

## 5 Conclusioni

Come illustrato nel presente rapporto, un progetto legislativo relativo alla modernizzazione linguistica della LAI dovrebbe tenere conto, oltre che dei termini «rendita (completiva) per i figli» e «invalidità», anche del termine «grande invalidità». Si dovrebbe inoltre riflettere anche sui termini «andicappati», «infermità» / «infermità congenita», «malformazione», danno (alla salute) «mentale», «affezione» e «danno agli organi sensori». Se il termine «Kinderrente» («rendita [completiva] per i figli») è tacciato di ambiguità, tutti gli altri termini sono considerati, come sminuenti e/o obsoleti in almeno una delle lingue ufficiali.

Trovare termini sostitutivi sarebbe molto impegnativo e complesso, anche perché i dibattiti non sono identici nelle singole aree linguistiche. I nuovi termini dovrebbero adempiere molteplici condizioni: dovrebbero potersi inserire nella sistematica terminologica della LAI, della legislazione in materia di assicurazioni sociali e del diritto svizzero nel suo complesso; inoltre, dovrebbe essere garantita la compatibilità con il diritto internazionale. I nuovi termini non dovrebbero dare adito a equivoci rispetto alle prestazioni già esistenti, dovrebbero essere di facile comprensione e non dovrebbero comportare modifiche materiali; inoltre per ciascuna delle lingue ufficiali interessate andrebbe trovata una soluzione che apporti un indubbio miglioramento rispetto alla situazione attuale. Va anche tenuto presente che, fatta eccezione per il termine «rendita (completiva) per i figli», per il quale sono già stati svolti esami approfonditi, occorrerebbe ancora trovare alternative per tutti gli altri termini. Non è però da escludere che non si riesca a trovare un'alternativa valida per un termine.

Inoltre, un progetto legislativo al riguardo comporterebbe un ingente onere amministrativo, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale. Già solo per sostituire il termine «rendita (completiva) per i figli», ad esempio, andrebbero modificate a livello federale tutte le direttive, circolari e istruzioni vigenti in cui figura il termine, tra cui circa 1600 regolamenti di previdenza delle casse pensioni. A queste modifiche andrebbe aggiunto l'adeguamento di numerosi documenti a livello cantonale e comunale, quali guide di Cantoni e Comuni per le dichiarazioni d'imposta, e di molti altri prodotti, quali gli opuscoli informativi e i siti Internet di associazioni, servizi di consulenza e datori di lavoro. Almeno la sostituzione del termine «invalidità» richiederebbe una modifica della Costituzione federale ed eventualmente una revisione totale della LAI. A livello internazionale, occorrerebbe modificare le convenzioni di sicurezza sociale interessate, il che necessiterebbe il consenso delle parti contraenti e comporterebbe il rischio che queste avanzino a loro volta richieste. Per quanto concerne i costi di un tale progetto legislativo, non è stato possibile valutarli concretamente nel quadro del presente rapporto. Tuttavia, in considerazione delle numerose tappe di lavoro che sarebbero necessarie per la modifica di termini ai tre livelli istituzionali, nelle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, presso gli organi esecutivi e nell'economia privata, risulta palese che le conseguenze finanziarie sarebbero considerevoli.

Come illustrato nel rapporto, nel 2022 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha raccomandato di sostituire tutti i termini sminuenti relativi alle persone con disabilità utilizzati in ambito legislativo e politico con una terminologia che rispetti la dignità di queste persone. Negli ultimi 20 anni la critica nei confronti di termini nella LAI percepiti come discriminatori è stata ampiamente condivisa anche in seno all'Assemblea federale svizzera. Parallelamente, il Consiglio federale si è mostrato aperto all'adeguamento di termini come «invalidità» e «grande invalidità». Infine, una maggioranza del Consiglio nazionale ha appoggiato la sostituzione del termine «rendita (completiva) per i figli».

Il Consiglio federale riconosce le critiche mosse a determinati termini che figurano nella LAI e ritiene comprensibili in particolare le riserve nei confronti di designazioni ritenute sminuenti e obsolete da parte dei diretti interessati. Tuttavia, respinge l'adozione di un progetto legislativo separato teso a modificare tutti i termini che figurano nella LAI, poiché l'onere per la concezione, la realizzazione e l'attuazione di un progetto legislativo relativo unicamente a modifiche *formali* sarebbe troppo elevato. Per contro, il Consiglio federale tratterà questo tema nell'ambito di future revisioni materiali della LAI. Concretamente, è previsto quanto segue.

- Se nell'ambito di future revisioni della LAI si tratteranno materialmente disposizioni che contengono termini analizzati come problematici nel presente rapporto («invalidità», «grande invalidità», «rendita [completiva] per i figli»), questi saranno nuovamente esaminati anche dal punto di vista formale o se ne valuteranno attentamente di nuovi. Laddove risulterà ragionevole e possibile, si proporrà un termine sostitutivo adeguato.
- L'analisi dei termini, la ricerca di alternative appropriate e la valutazione dell'attuabilità nella legislazione saranno impostate sulla base dei risultati del presente rapporto. Nella misura del possibile, si coinvolgeranno nei lavori anche specialisti esterni all'Amministrazione.
- Gli eventuali termini sostitutivi verranno sottoposti al Parlamento insieme alle modifiche materiali. La procedura adottata per l'esame approfondito e i risultati dell'analisi saranno illustrati nel successivo messaggio.

## 6 Bibliografia

### 6.1 Materiali legislativi

#### *Iniziative parlamentari, interventi parlamentari e domande*

- [22.435](#) Iniziativa parlamentare Regazzi Fabio del 9 giugno 2022, Esporre i costi consequenziali delle iniziative parlamentari
- [22.434](#) Iniziativa parlamentare Gutjahr Diana del 9 giugno 2022, Esporre i costi consequenziali delle iniziative parlamentari
- [21.4327](#) Mozione Dobler Marcel del 1° ottobre 2021, Rapporti in adempimento di un postulato. Trasparenza dei costi
- [20.3002](#) Postulato CSSS-S del 17 gennaio 2022, Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità
- [18.3969](#) Interpellanza Ammann Thomas del 27 settembre 2018, Ora delle domande nel Consiglio nazionale. Strumento per le domande al Consiglio federale. Attualità, non opportunismo – e meno sarebbe meglio
- [18.1095](#) Interrogazione Wüthrich Adrian del 14 dicembre 2018, La modifica del termine “rendita completa per i figli” con “indennità per genitori” proposta nel quadro dell'esame preliminare dell'Ulteriore sviluppo dell'AI è proporzionata e ragionevole?
- [16.3309](#) Mozione Streiff-Feller Marianne del 27 aprile 2016, Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità
- [10.3699](#) Mozione Streiff-Feller Marianne del 28 settembre 2010, Invalido, un termine anacronistico
- [09.502](#) Iniziativa parlamentare Gruppo liberale radicale del 10 dicembre 2009, Trasparenza sui costi cagionati dagli interventi parlamentari
- [07.3176](#) Interpellanza Spuhler Peter del 22 marzo 2007, Costi della densità normativa
- [04.1029](#) Interrogazione Slongo Marianne del 18 marzo 2004, Quanto costano gli interventi parlamentari?
- [01.3648](#) Postulato CSSS-N del 1° novembre 2001, Il concetto di “invalidità” è discriminatorio

#### *Altri documenti*

- Agenzia telegrafica svizzera (ATS) (2012), Parlamento - Tagli AI: prevale la linea dura, ma forti resistenze, messaggio ATS del 12.10.2012. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Parlamento - Tagli AI: prevale la linea dura, ma forti resistenze \(parlament.ch\)](#).
- Agile.ch (2021), Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Invalidenversicherungsgesetzes: Stellungnahme, 24.2.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [Procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](#).
- Agile.ch (2022), Antwort auf Schreiben des BSV zu kritisierten Begriffen im IVG, 30.5.2022. Documento non pubblicato.
- Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale (Boll. Uff.) (2001–2023). Consultabile in Internet all'indirizzo: [Il Parlamento svizzero](#)
- Cancelleria federale (CaF) (2019a), [*Remplacement éventuel de l'expression « rente pour enfant » par « complément de rente pour les parents » dans les actes législatifs (au niveau de la loi)*], allegato a UFAS (2019), *Begriff «Kinderrente» bzw. «Zulage für Eltern» – Aktualisierung des Berichts «Terminologie 'Kinderrente'» vom 31. August 2012*, rapporto n. 9 su incarico della CSSS-S del 16.5.2019.

Consultabile in Internet all'indirizzo: [Arbeitspapier Sprachdienste BK \(parlament.ch\)](https://www.parlament.ch/ArbeitspapierSprachdiensteBK) (cfr. anche allegato 2).

Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) (2010), *Rapporto relativo a 09.502 Iv. Pa. Gruppo RL, Trasparenza sui costi cagionati dagli interventi parlamentari*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [09.502 Iv. Pa. Gruppo RL. Trasparenza sui costi cagionati dagli interventi parlamentari](https://www.parlament.ch/09.502IvPaGruppoRLTrasparenzaSuiCostiCagionatiDagliInterventiParlamentari).

Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) (2010), *Rapporto relativo a 09.502 Iv. Pa. Gruppo RL, Trasparenza sui costi cagionati dagli interventi parlamentari*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [09.502 Iv. Pa. Gruppo RL. Trasparenza sui costi cagionati dagli interventi parlamentari](https://www.parlament.ch/09.502IvPaGruppoRLTrasparenzaSuiCostiCagionatiDagliInterventiParlamentari).

Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) (2023a), *Rapporto relativo a 22.434 Iv. Pa. Gutjahr Diana, Esporre i costi consequenziali di iniziative parlamentari*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale \(parlament.ch\)](https://www.parlament.ch/CommissioneDelleIstituzioniPoliticheDelConsiglioNazionale)

Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) (2023b), *Rapporto relativo a 22.435 Iv. Pa. Regazzi, Esporre i costi delle iniziative parlamentari*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale \(parlament.ch\)](https://www.parlament.ch/CommissioneDelleIstituzioniPoliticheDelConsiglioNazionale)

Consiglio federale (2000), *Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente il progetto della 4ª revisione della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità*.

Consiglio federale (2001), Messaggio del 21 febbraio 2001 concernente la 4ª revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, FF 2001 2851.

Consiglio federale (2003), [Erläuternder Bericht 5. IV-Revision], 4.12.2003. Bozza non pubblicata.

Consiglio federale (2004a), Risposta del 18 marzo 2004 all'interrogazione Slongo 04.1029 «Quanto costano gli interventi parlamentari?».

[Consiglio federale] (2004b), 5. IV-Revision: Erläuternder Bericht für die Vernehmlassung: Bern im September 2004, 23.7.2004. Bozza non pubblicata.

Consiglio federale (2005), Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la 5ª revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, FF 2005 3989.

Consiglio federale (2007), Risposta del 22 marzo 2007 relativa all'interpellanza Spuhler 07.3176 Costi della densità normativa.

Consiglio federale (2010a), Messaggio del 24 febbraio 2010 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), FF 2010 1603.

Consiglio federale (2010b), Parere del 28 settembre 2010 relativo alla mozione Streiff-Feller 10.3699 Invalido, un termine anacronistico.

Consiglio federale (2011), Messaggio dell'11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (6ª revisione AI, secondo pacchetto di misure), FF 2011 5133.

Consiglio federale (2016), Parere del 27 aprile 2016 relativo alla mozione Streiff-Feller 16.3309 Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità.

Consiglio federale (2018), Risposta del 27 settembre 2018 relativa all'interpellanza Ammann 18.3969 «Ora delle domande nel Consiglio nazionale. Strumento per le domande al Consiglio federale. Attualità, non opportunismo – e meno sarebbe meglio».

Consiglio federale (2019), Risposta del 14 dicembre 2018 relativa all'interrogazione 18.1095 Wüthrich, «La modifica del termine “rendita completiva per i figli” con “indennità per genitori” proposta nel quadro dell'esame preliminare dell'Ulteriore sviluppo dell'AI è proporzionata e ragionevole?».

Consiglio federale (2020), Parere del 17 gennaio 2020 relativo al postulato CSSS-S 20.3002 Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità.

Consiglio federale (2021), Parere del 1° ottobre 2021 relativo alla mozione Dobler 21.4327 «Rapporti in adempimento di un postulato. Trasparenza dei costi».

Inclusion Handicap (2021a), Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV): Stellungnahme, 17.2.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [Procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/ProceduraDiConsultazioneSulleDisposizioniD'EsecuzioneRelativeAllaModificaDellaLeggeFederaleSullAssicurazionePerLInvalidita(UlterioreSviluppoDellAI)).

Inclusion Handicap (2021b), Disposition d'exécution relatives à la modification de la LAI (Développement continu de l'AI): Prise de position, 17.2.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [Procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](#).

Inclusion Handicap (2022), Antwort auf Schreiben des BSV zu kritisierten Begriffen im IVG, 30.5.2022. Documento non pubblicato.

Insieme Schweiz (2021), Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV): Stellungnahme insieme Schweiz, 15.3.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [Procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](#).

Insieme Schweiz (2022), Antwort auf Schreiben des BSV zu kritisierten Begriffen im IVG, 31.5.2022. Documento non pubblicato.

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6<sup>a</sup> revisione AI, primo pacchetto di misure): modifica del 18 marzo 2011; RU 2011 5659.

Pediatria svizzera (2021), Die Fachorganisation der Kinder- und Jugendmedizin / Kinderärzte Schweiz: Berufsverband Kinder- und Jugendärztinnen in der Praxis, Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV), 15.3.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [Procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](#).

Pro Infirmis (2022), Antwort auf Schreiben des BSV zu kritisierten Begriffen im IVG, 7.6.2022. Documento non pubblicato.

Procap Svizzera (2021), Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV): Stellungnahme, 15.3.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [Procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](#).

Procap Svizzera (2022), Antwort auf Schreiben des BSV zu kritisierten Begriffen im IVG, 24.5.2022. Documento non pubblicato.

Raccolta sistematica (RS). Consultabile in Internet all'indirizzo: [Raccolta sistematica \(admin.ch\)](#).

[Servizi del Parlamento] (2020), 17.022 LAI. Modifica (Ulteriore sviluppo dell'AI): paragramma Sessione primaverile 2020 Consiglio degli Stati; 29.1.2020. Consultabile in Internet all'indirizzo: [S4 I.pdf \(parlament.ch\)](#)

Servizi del Parlamento (2001), «SGK setzt Detailberatung der 4. Revision fort», comunicato stampa del 5.11.2001. Consultabile in Internet all'indirizzo: [SGK setzt Detailberatung der 4. Revision fort \(parlament.ch\)](#) (disponibile in tedesco e francese).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (2005), *Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassungsverfahren zu den Entwürfen der 5. Revision des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, der IV-Zusatzfinanzierung und des IV-Verfahrens*, Berna.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (2012), *Terminologie «Kinderrente»*, rapporto del 31.8.2012 redatto su incarico della CSSS-N, non pubblicato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (2016), *Invaliditätsbegriff – Überblick über die wichtigsten Gesetzesartikel*, [agosto 2016]. Panoramica non pubblicata (cfr. anche allegato 1).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (2017), *Ulteriore sviluppo dell'AI. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione (rapporto sui risultati)*, Berna, 15.2.2017. Consultabile in Internet all'indirizzo: [47230.pdf \(admin.ch\)](#).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (2019), *Begriff «Kinderrente» bzw. «Zulage für Eltern»: Aktualisierung des Berichts «Terminologie "Kinderrente"» vom 31. August 2012*, rapporto n. 9 su incarico della CSSS-S del 16.5.2019. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Aktennotiz \(parlament.ch\)](#) (disponibile in tedesco e francese).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (2021), *Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). Rapporto sui*

*risultati della procedura di consultazione*, 3.11.2021. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Rapporto sui risultati della consultazione Disposizioni d'esecuzione Ulteriore sviluppo dell'AI 3.11.2021](#).  
Unione delle città svizzere (2021), Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV): Stellungnahme, 18.3.2021. Parere consultabile in Internet all'indirizzo: [procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità \(Ulteriore sviluppo dell'AI\) \(admin.ch\)](#).

## 6.2 Letteratura scientifica

- Agile.ch (2016a), *Sprache ist verräterisch: Sprachliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [AGILE Sprache D \[1-24\].indd](#).
- Agile.ch (2016b), *Les mots sont trompeurs: contre la discrimination linguistique des personnes en situation de handicap*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [177041\\_Sprache\\_ist\\_verräterisch\\_fr.indd \(Agile.ch\)](#).
- Benigno, Pietro e Li Voti, Pietro (1999), *Lessico medico italiano*.
- Bösl, Elsbeth (2009), «Dis/ability History: Grundlagen und Forschungsstand», in *H-Soz-Kult*, 7.7.2009. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Dis/ability History: Grundlagen und Forschungsstand | H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften | Geschichte im Netz | History in the web \(hsozkult.de\)](#).
- Cancelleria federale (CaF) (2019b), *Direttive di tecnica legislativa (DTL)*. Consultabili in Internet all'indirizzo: [Direttive di tecnica legislativa DTL \(admin.ch\)](#).
- Consiglio federale (2019), *Direttive del Consiglio federale per l'analisi d'impatto della regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione (Direttive AIR)*, FF 2019 7111.
- Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) (1999a), *Interventi parlamentari. Procedura, statistiche, costi e proposte di riforma degli interventi parlamentari. Rapporto finale a destinazione del gruppo di coordinamento delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati*; FF 2000 2919.
- Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) (1999b), *Parlamentarische Vorstösse. Verfahren, Statistiken, Kosten und das Vorstosswesen betreffende Änderungsvorschläge sowie Überblick zum Vorstosswesen in anderen europäischen Parlamenten*, rapporto di lavoro all'attenzione delle commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (non pubblicato).
- Fuster, Thomas (2023), «Es braucht ein Preisschild für Vorstösse», in *NZZ*, 15.3.2023 (versione cartacea). Consultabile in Internet all'indirizzo: [Flut von Vorstössen: Es braucht ein Preisschild für das Parlament \(nzz.ch\)](#).
- Graf, Martin / Theler, Cornelia / von Wyss, Moritz (a. c.) (2014), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung: Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParIG) vom 13. Dezember 2002*, Basilea. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Layout 1 \(parlament.ch\)](#).
- Haselbach, Philipp (2002), «Die Entwicklung des Invaliditätsbegriffs», in *Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (SZS)*, pagg. 44–63.
- Hess-Klein, Caroline / Scheibler, Eliane (2022a), *Aktualisierter Schattenbericht: Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich der ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*, Berna. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Staatenberichtsverfahren \(admin.ch\)](#).
- Hess-Klein, Caroline / Scheibler, Eliane (2022b), *Rapport alternatif actualisé: Rapport de la société civile présenté à l'occasion de la première procédure de rapport des Etats devant le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU*, Berna. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Présentation du rapport \(admin.ch\)](#).
- Jecker-Parvex, Maurice (2016), «Les terminologies pour dire le handicap: une histoire sans fin?», in *Revue suisse de pédagogie spécialisée*, n. 3, pag. 8–12. Consultabile in Internet all'indirizzo: [JeckerParvex\\_160308.pdf](#).

- Kieser, Ueli (2020), *Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG*, 4<sup>a</sup> edizione completamente riveduta, Zurigo, Basilea, Ginevra.
- Müller, Georges / Uhlmann, Felix (2013), *Elemente einer Rechtssetzungslehre*, 3<sup>a</sup> edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra.
- Nazioni Unite, Comitato per i diritti delle persone con disabilità (2022), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Concluding observations on the initial report of Switzerland*. Consultabili in Internet all'indirizzo: [CRPD Concluding observations on the initial report of Switzerland.pdf \(traduzione italiana della versione originale inglese su incarico dell'UFPD consultabile in Internet all'indirizzo: CRPD Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera.pdf\)](#).
- Novak, Eva (2022), «Die Stimmbevölkerung soll wissen, was der parlamentarische Eifer kostet», in *Tages-Anzeiger*, 26.9.2022. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Kostenschub im Parlament: Die Stimmbevölkerung soll wissen, was der parlamentarische Eifer kostet | Tages-Anzeiger \(tagesanzeiger.ch\)](#).
- Nussbaumer, Markus (2016), «Können Wörter diskriminierend sein? Überlegungen am Beispiel von "invalid"», in *LeGes*, vol. 2, pagg. 275–280. Consultabile in Internet all'indirizzo: [LeGes 2016 2 275-280.pdf \(weblaw.ch\)](#).
- Rouvenaz, Catherine (2021a), «Sprache als Nährboden für Ableismus», in *Agile.ch, Behinderung & Politik*, n. 4, pagg. 12–14. Consultabile in Internet all'indirizzo: [3b62ac\\_ef3024e61cd64d5692694fd37d9fde9a.pdf \(Agile.ch\)](#).
- Rouvenaz, Catherine (2021b), «Ces mots qui alimentent le capacitisme», in *Agile.ch, Handicap & politique*, n. 4, pagg. 12–13. Consultabile in Internet all'indirizzo: [3b62ac\\_b03291ee1aa6459292da3c902985ff9c.pdf \(Agile.ch\)](#).
- Schefer, Markus / Martin, Céline / Hess-Klein Caroline (2022), *Leitfaden für eine behindertenrechtliche Gesetzgebung in den Kantonen*, Berna. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Leitfaden für eine behindertenrechtliche Gesetzgebung in den Kantonen \(weblaw.ch\)](#).
- Schmuhl, Hans-Walter (2010), *Exklusion und Inklusion durch Sprache – zur Geschichte des Begriffs Behinderung*, Berlino.
- Sciarini, Pascal (2006), «Le processus législatif», in Ulrich Klöti et al. (a c.), *Handbuch der Schweizer Politik*, 4<sup>a</sup> edizione, Zurigo, pagg. 491–525.
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO) (2020), *Leitfaden zur Schätzung der Regulierungskosten*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Regulierungsfolgenabschätzung \(RFA\) \(admin.ch\)](#) (disponibile in tedesco e francese).
- [Segreteria di Stato dell'economia (SECO)] (2022), *Handbuch Regulierungsfolgenabschätzung (RFA)*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Regulierungsfolgenabschätzung \(RFA\) \(admin.ch\)](#) (disponibile in tedesco e in francese).
- Tabin, Jean Pierre / Piecek-Riondel, Monika / Perrin, Céline / Probst, Isabelle (2016), «L'invalidité comme catégorie administrative», in *Revue suisse de pédagogie spécialisée*, n. 3, pagg. 13–19. Consultabile in Internet all'indirizzo: [\(PDF\) L'invalidité comme catégorie administrative \(researchgate.net\)](#).
- Ufficio federale di giustizia (UFG) (2019), *Guida di legislazione. Guida all'elaborazione degli atti normativi della Confederazione*, 4<sup>a</sup> edizione, Berna. Consultabile in Internet all'indirizzo: [gleitf-i \(2\).pdf](#).
- Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) (2022), *Scrivere sulla disabilità – Consiglio per i professionisti dei media*. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Media \(admin.ch\)](#).
- Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) (2023), *Linguaggio semplificato. Scheda informativa per l'Amministrazione federale*, versione 2.1. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Scheda informativa lingua facile.pdf](#).
- Waldschmidt, Anne (2005), «Disability Studies: individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung?», in *Psychologie und Gesellschaftskritik*, 29. pagg. 9–13. Consultabile in Internet all'indirizzo: [Disability Studies: individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? \(ssoar.info\)](#).

# Allegati

## Allegato 1 – Il termine «invalidità» negli atti normativi: panoramica dei principali articoli di legge interessati (stato: 2016)

### Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV)

---

Art. 41 Abs. 2

Art. 48a Abs. 1 Bst. i.

Art. 106 Abs. 2

Art. 111 Abs. 1-3

Art. 112 Abs. 1

Art. 112a Abs. 1

Art. 112b Abs. 1 und 2

Art. 112c Abs. 2

Art. 113 Abs. 2 Bst. a

Art. 130 Abs. 3

*14. Übergangsbestimmung zu Art. 130 (Mehrwertsteuer)*

*2. Übergangsbestimmung zu Art. 62 (Schulwesen)*

*4. Übergangsbestimmung zu Art. 112b (Förderung der Eingliederung Invalider)*

### Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)

---

Art. 8 Abs. 1-3

Art. 16

Art. 17 Abs. 1

Art. 63

Art. 64 Abs. 2

Art. 65

Art. 66 Abs. 2 lit. a. und c., Abs. 3 lit. b.

Art. 69 Abs. 3

Art. 70 Abs. 2

Art. 74 Abs. 2 lit. c

Art. 82 Abs. 1

## **Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)**

---

Zahlreiche Bestimmungen; „komplette“ Überarbeitung des Gesetzes wäre im Falle einer Begriffsänderung notwendig [vgl. auch IFEG (Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen) und BG über die Sanierung der Invalidenversicherung].

## **Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)**

---

**Art. 9 Abs. 4**

**Art. 14 Abs. 2<sup>bis</sup>**

**Art. 20 Abs. 2 lit. b.**

**Art. 22<sup>bis</sup> Abs. 1**

**Art. 22<sup>ter</sup> Abs. 1**

**Art. 24<sup>b</sup>**

**Art. 30<sup>bis</sup>**

**Art. 33<sup>bis</sup>**

**Art. 33<sup>ter</sup> Abs. 1**

**Art. 35 Abs. 1**

**Art. 42 Abs. 3**

**Art. 43<sup>bis</sup> Abs. 4 und 5**

**Art. 43<sup>ter</sup>**

**Art. 43<sup>quinqies</sup>**

**Art. 54 Abs. 3**

**Art. 73 Abs. 1**

**Art. 109 Abs. 1**

**Art. 111**

*Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision)*

*a. Erste Anpassung der Renten durch den Bundesrat*

## **Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)**

---

**Art. 27**

**Art. 52 Abs. 2**

## **Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG)**

---

**Art. 1a Abs. 1**

**Art. 16 Abs. 3**

**Art. 18 Abs. 1 und 2**

**Art. 19 Abs. 1 und 3**

**Art. 20 Abs. 1 und 2**

**Art. 24 Abs. 2**  
**Art. 29 Abs. 3 und 6**  
**Art. 31 Abs. 4**  
**Art. 34 Abs. 1**  
**Art. 35 Abs. 1 und 2**  
**Art. 36 Abs. 2**  
**Art. 50**  
**Art. 66 Abs. 1 lit. n**  
**Art. 77 Abs. 3 lit. b**  
**Art. 90 Abs. 2**  
**Art. 118 Abs. 2 lit. c und Abs. 5**

### **Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG)**

---

**Hinweis hierzu:** Der Begriff „Invalidität“ nach [Art. 7 ATSG](#) ist in allen Sozialversicherungszweigen, welche dieses Risiko obligatorisch versichern und diesbezüglich dem [ATSG](#) unterstehen – neben der IV auch die UV, die MV und die EL – identisch; und er gilt auch grds. in der obligatorischen [...] beruflichen Vorsorge nach [BVG](#), obwohl hier das [ATSG](#) nicht anwendbar ist. (Trotzdem alle Artikel aufgeführt, da es sich um Begriff „invalid“ handelt.)

**Art. 1 Abs. 1**  
**Art. 2 Abs. 3**  
**Art. 7 Abs. 1**  
**Art. 10 Abs. 3**  
**Art. 18 lit. c und d**  
**Art. 21 Abs. 1 und 2**  
**Art. 22 Abs. 3 lit. b**  
**Art. 23**  
**Art. 24 Abs. 1-3**  
**Art. 25**  
**Art. 26 Abs. 1 und 3**  
**Art. 26a Abs. 1-3**  
**Art. 30c Abs. 4**  
**Art. 30g lit. e**  
**Art. 34 Abs. 2**  
**Art. 35**  
**Art. 36 Abs. 1 und 2**  
**Art. 37 Abs. 1, 3 und 4**  
**Art. 42**  
**Art. 43 Abs. 1**  
**Art. 45 Abs. 1**  
**Art. 47 Abs. 2**

Art. 49 Abs. 2, Ziff. 3a

Art. 53e Abs. 6

Art. 65d abs. 3, Bst. b

Art. 68

Art. 86a Abs. 2 Bst. f

*Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003 (1. BVG-Revision)*

*Schlussbestimmung der Änderung vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket)*

#### **Bundesgesetz über Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG)**

---

Art. 1 Abs. 1 und 2

Art. 2

Art. 3 Abs. 2 und 3

Art. 8 Abs. 2

Art. 17 Abs. 2 Bst. a

Art 25f Abs. 1

#### **Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)**

---

Art. 4 Abs. 1 Bst. c und d und Abs. 2

Art. 5 Abs. 3

Art. 9 Abs. 2 und 5 Bst. a und c

Art. 10 Abs. 1

Art. 11 Abs. 1 Bst. a., c. und d., Abs. 1<sup>bis</sup> und

Abs. 3 Bst. f

Art. 14 Abs. 4 und 5

Art. 17 Abs. 4

Art. 18

Art. 21 Abs. 4

Art. 35

#### **Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG)**

---

Art. 8 lit. k und l

Art. 11 Abs. 3

Art. 13

Art. 29 Abs. 3 lit. b

Art. 33

Art. 35  
Art. 36 Abs. 2  
Art. 37 Abs. 1 und 2  
Art. 38 Abs. 1  
Art. 39 Abs. 2 und 3  
Art. 40 Abs. 1 – 3  
Art. 43 Abs. 3  
Art. 46 Abs. 1 und 3  
Art. 47 Abs. 1 und 2  
Art. 51 Abs. 4  
Art. 53 Abs. 3  
Art. 54 Abs. 1  
Art. 65 Abs. 1  
Art. 66 lit. d und e  
Art. 77  
Art. 79  
Art. 112 Abs. 1

Art. 116

*Schlussbestimmungen zur Änderung vom 17. Juni 2005*

**Bundesgesetz über den Erwerbssersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbssersatzgesetz, EOG)**

---

Art. 16g Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. a  
Art. 19a Abs. 1 Bst. b  
Art. 23 Abs. 2

**Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)**

---

Art. 331 Abs. 2  
Art. 331a Abs. 2 OR  
Art. 331c OR  
Art. 331e Abs. 4 OR  
Art. 331e Abs. 8  
Art. 331d Abs. 6

## **Schweizerisches Zivilgesetzbuch**

---

**Art. 89a Abs. 6, (Bst.) 3a. und Abs. 7**

**Art. 123 Abs. 1**

**Art. 285 Abs. 2<sup>bis</sup>**

## **Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG)**

---

**Art. 39a Abs. 1**

**Art. 39b Abs. 1**

**Art. 46 Abs. 1**

**Art. 88 Abs. 1**

## **Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG)**

---

**Art. 21c Bst. c**

## **Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG)**

---

Zahlreiche Bestimmungen.

**Allegato 2 – Eventuale sostituzione dei termini «rendita per i figli», «rendita per figli», «rendita completiva» e «rendita completiva per i figli» con «rendita completiva genitoriale» negli atti legislativi (a livello di legge)**

<p><b>Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) (Weiterentwicklung der IV) Änderung vom ...</b></p> <p><i>Ersatz eines Ausdrucks</i></p> <p><i>Im ganzen Erlass wird «Kinderrente» ersetzt durch «Zusatzrente für Eltern», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen.</i></p> <p><i>[betrifft die Art. 33 Abs. 2, Art. 35 Sachüberschrift und Abs. 1, 38 Sachüberschrift und Abs. 1, 38<sup>bis</sup> Abs. 1, 40 Abs. 2]</i></p>	<p><b>Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l'AI) Modification du ...</b></p> <p><i>Remplacement d'une expression</i></p> <p><i>Dans tout l'acte, « rente pour enfant » est remplacé par « complément de rente pour les parents », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.</i></p> <p><i>[concerne les art. 33, al. 2, 35, titre, 38, titre et al. 1, 38<sup>bis</sup>, al. 1, et 40, al. 2]</i></p>	<p><b>Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (Ulteriore sviluppo dell'AI) Modifica del ...</b></p> <p><i>Sostituzione di termini</i></p> <p><i><sup>1</sup> Negli articoli 35 capoversi 1 e 3 e 37 capoverso 2, «rendita completiva» è sostituito con «rendita completiva genitoriale».</i></p> <p><i><sup>2</sup> Negli articoli 33 capoverso 2 e 35, rubrica nonché capoverso 4, «rendita completiva per i figli» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rendita completiva genitoriale».</i></p> <p><i><sup>3</sup> Negli articoli 38, rubrica e capoverso 1, e 38<sup>bis</sup> capoverso 1, «rendita per i figli» e «rendita per figli» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rendita completiva genitoriale».</i></p> <p><i><sup>4</sup> Nell'articolo 40 capoverso 2, «rendite straordinarie per figli» è sostituito con «rendite complete genitoriali straordinarie».</i></p> <p><i>[concerne gli art. 33 cpv. 2, 35, rubrica e cpv. 1 e 3, 37, cpv. 2, 38, rubrica e cpv. 1, 38<sup>bis</sup> cpv. 1, 40 cpv. 2]</i></p>
<p><i>Art. 35 Abs. 1, 3 und 4</i></p> <p><sup>1</sup> <i>Betrifft nur den französischen Text.</i></p> <p><sup>3</sup> <i>Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf eine</i></p>	<p><i>Art. 35, al. 1, 3 et 4</i></p> <p><sup>1</sup> <i>Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à un complément de rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.</i></p>	<p><i>Art. 35 cpv. 1, 3 e 4</i></p> <p><sup>1</sup> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p> <p><sup>3</sup> <i>Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i></p>

<p>Zusatzrente für Eltern, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten.</p> <p><sup>4</sup> Die Zusatzrente für Eltern wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG<sup>1</sup>) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich in Fällen, in denen der Anspruch auf die Zusatzrente durch Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe begründet wird.</p>	<p><sup>3</sup> Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité ne donnent pas droit au complément de rente pour les parents, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.</p> <p><sup>4</sup> Le complément de rente pour les parents est versé comme la rente à laquelle il se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi du complément de rente conforme à son but (art. 20 LPGGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement du complément de rente, en dérogation à l'art. 20 LPGGA, notamment pour les cas dans lesquels le droit au complément de rente résulte de l'entretien d'enfants de parents séparés ou divorcés.</p>	<p><sup>4</sup> La rendita completiva genitoriale è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente i casi in cui il diritto alla rendita completiva genitoriale è determinato da figli di coppie separate o divorziate.</p>
<p>Art. 37 Abs. 2</p> <p><sup>2</sup> Hat ein Versicherter mit vollständiger Beitragsdauer bei Eintritt der Invalidität das 25. Altersjahr noch nicht zurückgelegt, so betragen seine Invalidenrente und allfällige Zusatzrenten für Eltern mindestens 133<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Prozent der Mindestansätze der zutreffenden Vollrenten.</p>	<p>Art. 37, al. 2</p> <p><sup>2</sup> Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les éventuels compléments de rente pour les parents s'élèvent au moins à 133<sup>1</sup>/<sub>3</sub> % du montant minimum de la rente complète correspondante.</p>	<p>Art. 37 cpv. 2</p> <p><sup>2</sup> <i>Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i></p>

<p><b>Anhang</b></p> <p><b>2. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946<sup>30</sup> über die Alters- und Hinterlassenenversicherung</b></p> <p><i>Ersatz eines Ausdrucks</i></p> <p><i>Im ganzen Erlass wird «Kinderrente» ersetzt durch «Zusatzrente für Eltern», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen.</i></p>	<p><b>Annexe</b></p> <p><b>2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-veillesse et survivants<sup>7</sup></b></p> <p><i>Remplacement d'une expression</i></p> <p><i>Dans tout l'acte, « rente pour enfant » est remplacé par « complément de rente pour les parents », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.</i></p>	<p><b>Allegato</b></p> <p><b>2. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti</b></p> <p><i>Sostituzione di termini</i></p> <p><sup>1</sup> <i>In tutta la legge «rendita per figli» e «rendita per i figli» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rendita completiva genitoriale».</i></p>
---	--	--

<sup>1</sup> SR 830.1

<p>[betrifft Art. 22<sup>ter</sup> Sachüberschrift und Abs. 1 und 40 Abs. 1]</p>	<p>[concerne les art. 22<sup>ter</sup>, titre, 40, al. 1, et 41, al. 1]</p>	<p><sup>2</sup> Nell'articolo 22<sup>ter</sup> capoverso 1 «rendita completiva» è sostituito con «rendita completiva genitoriale». [concerne gli art. 22<sup>ter</sup>, rubrica e cpv. 1 e 40 cpv. 1]</p>
<p>Art. 22<sup>ter</sup> Abs. 1 und 2 <sup>1</sup> <i>Betrifft nur den französischen Text.</i></p> <p><sup>2</sup> Die Zusatzrente für Eltern wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG<sup>2</sup>) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich in Fällen, in denen der Anspruch auf die Zusatzrente durch Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe begründet wird.</p>	<p>Art. 22<sup>ter</sup>, al. 1 et 2 <sup>1</sup> Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à un complément de rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit au complément de rente pour les parents, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.</p> <p><sup>2</sup> Le complément de rente pour les parents est versé comme la rente à laquelle il se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement du complément de rente, en dérogation à l'art. 20 LPGGA, notamment pour les cas dans lesquels le droit au complément de rente résulte de l'entretien d'enfants de parents séparés ou divorcés.</p>	<p>Art. 22<sup>ter</sup> cpv. 1 e 2 <sup>1</sup> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p> <p><sup>2</sup> La rendita completiva genitoriale è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGGA, segnatamente per i casi in cui il diritto alla rendita completiva genitoriale è determinato da figli di genitori separati o divorziati.</p>
<p>Art. 35<sup>ter</sup> 4. Zusatzrente für Eltern</p> <p>Die Zusatzrente für Eltern beträgt 40 Prozent der dem masgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. Haben beide Elternteile einen Anspruch auf eine Zusatzrente, so sind die beiden Zusatzrenten zu kürzen, soweit ihre Summe 60 Prozent der maximalen Altersrente übersteigt. Für die Durchführung der Kürzung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar</p>	<p>Art. 35<sup>ter</sup> 4. Complément de rente pour les parents</p> <p>Le complément de rente pour les parents s'élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à ce complément de rente, les deux compléments de rente doivent être réduits dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L'art. 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.</p>	<p>Art. 35<sup>ter</sup> 4. Rendita completiva genitoriale</p> <p>La rendita completiva genitoriale è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita completiva genitoriale, le due rendite devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione</p>

<sup>2</sup> SR 830.1

<p><i>Art. 37<sup>bis</sup> 7. Zusammentreffen von Waisenrenten und Zusatzrenten für Eltern</i></p> <p>Sind für das gleiche Kind sowohl die Voraussetzungen für eine Waisenrente als auch für eine Zusatzrente für Eltern erfüllt, so beträgt die Summe der beiden Renten höchstens 60 Prozent der maximalen Altersrente. Für die Durchführung der Kürzung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar.</p>	<p><i>Art. 37<sup>bis</sup> 7. Concours de rentes d'orphelin et de compléments de rente pour les parents</i></p> <p>Si, pour un même enfant, les conditions d'octroi d'une rente d'orphelin et celles d'un complément de rente pour les parents sont réunies, la somme de la rente et du complément de rente s'élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L'art. 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.</p>	<p><i>Art. 37<sup>bis</sup> 7. Concorso di rendite per orfani e rendite complementive genitoriali</i></p> <p>Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita completa genitoriale, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.</p>
<p><i>Art. 41 Abs. 1</i></p> <p><sup>1</sup> In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG<sup>2</sup> werden Zusatzrenten für Eltern und Waisenrenten gekürzt, soweit sie zusammen mit der Rente des Vaters oder derjenigen der Mutter 90 Prozent des für diese Rente jeweils massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens übersteigen.</p>	<p><i>Art. 41, al. 1</i></p> <p><sup>1</sup> <i>Ne concerne que les textes allemand et italien.</i></p>	<p><i>Art. 41 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGGA<sup>2</sup>, le rendite complete genitoriali e quelle per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultima.</p>
<p><i>Art. 43 Sachüberschrift und Abs. 3</i></p> <p><i>Betrifft nur den französischen Text.</i></p> <p><sup>3</sup> In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG<sup>3</sup> werden die ausserordentlichen Zusatzrenten für Eltern und die ausserordentlichen Waisenrenten gekürzt, soweit sie zusammen mit den Renten des Vaters und der Mutter einen vom Bundesrat festzusetzenden Höchstbetrag übersteigen.</p>	<p><i>Art. 43, titre et al. 3</i></p> <p>Montant des rentes et compléments de rente extraordinaires</p> <p><sup>3</sup> En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGGA<sup>3</sup>, les compléments de rente extraordinaires pour les parents et les rentes extraordinaires d'orphelins sont réduits dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.</p>	<p><i>Art. 43 rubrica e cpv. 3</i></p> <p><i>Concerne soltanto il testo francese</i></p> <p><sup>3</sup> In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGGA<sup>3</sup>, le rendite complete genitoriali straordinarie e le rendite straordinarie per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio federale.</p>
<p><b>2a. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006<sup>2</sup> über Ergänzungsleistungen zur Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung</b></p>	<p><b>2a. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI<sup>2</sup></b></p>	<p><b>2a. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>2</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</b></p>

<sup>3</sup> SR 830.1

<p><i>Ersatz eines Ausdrucks</i></p> <p><i>Im ganzen Erlass wird «Kinderrente» ersetzt durch «Zusatzrente für Eltern».</i></p> <p><i>[betrifft Art. 9 Abs. 2 und 5 Bst. a, 9a Abs. 1 Bst. c, 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 und 4 sowie 11 Abs. 1 Bst. a und c; geändert durch EL-Reform, BBl 2019 2603, Koordination nötig]</i></p>	<p><i>Remplacement d'une expression</i></p> <p><i>Dans tout l'acte, « rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI » est remplacé par « complément de rente pour les parents dans l'AVS ou dans l'AI », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.</i></p> <p><i>[concerne les art. 9, al. 2 et 5, let. a, 9a, al. 1, let. c, 10, al. 1, let. a, ch. 3 et 4, et 11, al. 1, let. a et c]</i></p>	<p><i>Sostituzione di un termine</i></p> <p><i>In tutta la legge «rendita per figli» è sostituito con «rendita completa genitoriale».</i></p> <p><i>[concerne gli art. 9 cpv. 2 e 5 lett. a, 9a cpv. 1 lett. c, 10 cpv. 1 lett. a n. 3 e 4 e 11 cpv. 1 lett. a e c]</i></p>
--	--	---

<p><b>3. Bundesgesetz vom 25. Juni 1982<sup>31</sup> über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge</b></p> <p><i>Ersatz eines Ausdrucks</i></p> <p><i>Im ganzen Erlass wird «Kinderrente» ersetzt durch «Zusatzrente für Eltern».</i></p> <p><i>[betrifft Art. 17 Sachüberschrift und Abs. 1 und 2, 21 Abs. 4 sowie 25 Sachüberschrift und Abs. 1 und 2]</i></p>	<p><b>3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité</b></p> <p><i>Remplacement d'une expression</i></p> <p><i>Dans tout l'acte, « rente pour enfant » est remplacé par « complément de rente pour les parents », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.</i></p> <p><i>[concerne les art. 17, titre et al. 1 et 2, et 25, titre et al. 1 et 2]</i></p>	<p><b>3. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>31</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</b></p> <p><i>Sostituzione di un termine</i></p> <p><i>In tutta la legge «rendita per i figli» e «rendita complementare» sono sostituiti con «rendita completa genitoriale».</i></p> <p><i>[concerne gli art. 17, rubrica e cpv. 1 e 2, 21 cpv. 4 e 25, rubrica e cpv. 1 e 2]</i></p>
<p>Art. 21 Abs. 4</p> <p><sup>4</sup> <i>Betrifft nur den französischen Text.</i></p>	<p>Art. 21, al. 4</p> <p><sup>4</sup> <i>Si le complément de rente pour les parents n'a pas été touché par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que le complément de rente.</i></p>	<p>Art. 21 cpv. 4</p> <p><sup>4</sup> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>

### Allegato 3 – Tabella sinottica delle principali tappe di lavoro di un progetto legislativo relativo alla modifica di termini nella LAI

**Premessa:** la tabella seguente completa il capitolo 4.2 (Riflessioni su eventuali valutazioni dei costi proprie) ed elenca le principali tappe di lavoro di un ipotetico progetto legislativo separato teso a modificare termini nella LAI. A questo proposito va considerato quanto segue.

- I progetti legislativi possono svilupparsi in modo molto variabile. Dipendendo da fattori esterni quali ad esempio decisioni del Consiglio federale e del Parlamento o eventuali referendum, l'andamento è sempre molto aperto e difficilmente prevedibile. Non è possibile nemmeno stimare il tempo necessario per le singole tappe di lavoro.
- La modifica di termini nella LAI potrebbe essere effettuata non soltanto nell'ambito di un progetto legislativo a sé stante, ma anche come parte di uno o più progetti legislativi futuri.

Fase	Tappe di lavoro	Competenza		Osservazioni
		Direzione	Unità interessate	
<b>Impulso</b>	Redazione del parere del CF, incluse consultazione degli uffici e procedura di corapporto	UFAS	Unità dell'Amministrazione federale interessate (CaF, UFPD, UFSP, SECO, UFG ecc.)	Intervento parlamentare
	Accompagnamento della deliberazione parlamentare, incluso l'esame preliminare in commissione	Parlamento	Uffici dell'Amministrazione federale interessati Servizi del Parlamento	
<b>Fase preparamentare</b>	Lavori metodologici in vista della sostituzione dei termini secondo il cap. 3	UFAS	Unità dell'Amministrazione federale interessate; eventualmente organizzazioni di aiuto ai disabili, Cantoni ecc.	Eventuale istituzione di un gruppo di lavoro
<i>Le tappe seguenti vanno effettuate solo se si è riusciti a trovare termini sostitutivi.</i>				
	Eventuale redazione di un documento interlocutorio per il CF, incluse consultazione degli uffici e procedura di corapporto	UFAS	Unità dell'Amministrazione federale interessate	Gruppo di lavoro
	Elaborazione di un progetto da porre in consultazione, incluse consultazione degli uffici e procedura di corapporto; preparazione della procedura di consultazione	UFAS	Unità dell'Amministrazione federale interessate; organi esecutivi (p. es. uffici AI, casse di compensazione, casse pensioni, assicuratori contro gli infortuni e malattie, assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia)	
	Redazione dei pareri da parte dei partecipanti alla procedura di consultazione	Destinatari della procedura di consultazione (Cantoni, organizzazioni di aiuto ai disabili ecc.)		

Fase	Tappe di lavoro	Competenza		Osservazioni
		Direzione	Unità interessate	
	<p>Accompagnamento della procedura di consultazione (risposta alle domande ecc.)</p> <p>Analisi della procedura di consultazione</p> <p>Elaborazione della bozza di messaggio in considerazione dei risultati della procedura di consultazione, incluse consultazione degli uffici e procedura di corapporto</p>	<p>UFAS</p> <p>UFAS</p> <p>UFAS</p>	<p>Unità dell'Amministrazione federale interessate; organi esecutivi; eventualmente organizzazioni di aiuto ai disabili, Cantoni ecc.</p> <p>Unità dell'Amministrazione federale interessate; organi esecutivi; eventualmente organizzazioni di aiuto ai disabili, Cantoni ecc.</p>	
<b>Fase parlamentare</b>	<p>Lavori preparatori per l'accompagnamento della deliberazione parlamentare</p> <p>Lavori in commissione e in seduta plenaria in Parlamento</p> <p>Accompagnamento dei lavori in commissione e in seduta plenaria in Parlamento (incluse preparazione di sedute e partecipazione alle medesime, risposta a domande, redazione di rapporti dell'Amministrazione)</p>	<p>UFAS</p> <p>Parlamento</p> <p>UFAS</p>	<p>Unità dell'Amministrazione federale interessate</p> <p>Servizi del Parlamento</p> <p>Unità dell'Amministrazione federale interessate</p>	
<b>Fase referendaria</b>	<p>Redazione delle «spiegazioni del Consiglio federale» (libretto delle spiegazioni di voto)</p> <p>Elaborazione della documentazione di voto</p> <p>Pubbliche relazioni: conferenza stampa; risposta alle domande dei media Interviste, relazioni, presentazioni</p> <p>Allocazione radiotelevisiva</p> <p>Video esplicativo sul progetto in votazione</p>	<p>CaF</p> <p>UFAS</p> <p>DFI, UFAS</p> <p>DFI</p> <p>CaF</p>	<p>DFI, UFAS</p> <p>DFI</p> <p>UFAS</p> <p>DFI, UFAS</p>	<p>Referendum obbligatorio (modifica costituzionale), eventualmente referendum facoltativo contro una modifica di legge</p>
<b>Fase attuativa</b>	<p>Elaborazione e approvazione delle modifiche di ordinanza, inclusa eventuale consultazione parlamentare</p> <p>Adeguamento delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale; revisione degli accordi e firma, incluse consultazione degli uffici e procedura di corapporto; elaborazione del messaggio incluse consultazione degli uffici, procedura di corapporto e procedura parlamentare</p>	<p>UFAS</p> <p>UFAS</p>	<p>Unità dell'Amministrazione federale interessate; organi esecutivi e Cantoni; eventualmente destinatari della procedura di consultazione; Parlamento; Servizi del Parlamento</p> <p>Unità dell'Amministrazione federale interessate; Parlamento, Servizi del Parlamento</p>	<p>Tappe di lavoro come per la revisione di legge, ma senza fase parlamentare</p> <p>Inizio dei lavori già durante la fase parlamentare</p>

Fase	Tappe di lavoro	Competenza		Osservazioni
		Direzione	Unità interessate	
	Elaborazione e approvazione delle modifiche di leggi e ordinanze a livello cantonale	Cantoni		Inizio dei lavori già durante la fase parlamentare
	Elaborazione e approvazione delle modifiche di leggi e ordinanze a livello comunale	Comuni		Inizio dei lavori già durante la fase parlamentare
	<p>Adeguamento di istruzioni e simili all'attenzione degli organi esecutivi a livello nazionale</p> <p>Adeguamento di istruzioni, guide e simili a livello cantonale</p> <p>Adeguamento di istruzioni, guide e simili a livello comunale</p> <p>Adeguamento di altre basi (regolamenti di previdenza e altre istruzioni di lavoro, siti Internet, opuscoli informativi, condizioni generali di contratto ecc.; eventualmente elementi della Corporate Identity quali logo e denominazioni di funzioni)</p> <p>Adeguamento degli strumenti informatici e degli ausili tecnici (programmazione, codificazione ecc.)</p> <p>Adeguamento di contratti di lavoro, regolamenti del personale, modelli per i conteggi salariali ecc.</p> <p>Adeguamento di opuscoli e siti Internet di associazioni, servizi di consulenza, datori di lavoro ecc.</p>	<p>Unità dell'Amministrazione federale interessate</p> <p>Cantoni</p> <p>Comuni</p> <p>Uffici dell'Amministrazione federale interessati; organi esecutivi; Cantoni, Comuni</p> <p>Uffici dell'Amministrazione federale interessati; organi esecutivi; Cantoni, Comuni, datori di lavoro</p> <p>Datori di lavoro</p> <p>Associazioni, servizi di consulenza, datori di lavoro ecc.</p>	UFAS	Inizio dei lavori già durante la fase parlamentare